N. 1883

**DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**   
*il ……..*

presentato dal presidente del consiglio dei ministri   
**(CONTE)**

e dal ministro per la pubblica amministrazione **(DADONE)**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, è stato approvato dal Senato della Repubblica con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE   
AL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76

**MAXI EMENDAMENTO - 3 SETTEMBRE H. 04.38**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Emendamenti** | ***All'articolo 1*** | ***Relazioni tecniche*** |
| **1.3 (testo 2)** | *Al comma 1, primo periodo, le parole:* «31 luglio 2021» *sono sostituite dalle* *seguenti:* «31 dicembre 2021»; | La proposta emendativa si propone di prorogare dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 le misure previste dall’articolo 1 riguardanti la deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente si propone la medesima proroga anche agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 21. La proposta ha carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MIT) |
| **1.22 (testo 3)**  ***Identico 1.23 (testo 3)*** | *Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*  *1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:*  «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;»; | La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica. La stessa interviene, infatti, sull’articolo 1, comma 2, del decreto legge, fissando a 75.000 euro la soglia per l’affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura nonché l’attività di progettazione. (MIT) |
| **1.36 (testo 2)**    **1.22 testo 3**    **1.19 (testo 2)  *Identico 1.21 (testo 2)***  **1.39 (testo 2)** | *2) alla lettera b), le parole*: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro*», sono sostituite dalle seguenti*: «per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro»";  *alla lettera b), dopo le parole* "individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici" *sono inserite le seguenti:* «, previa pubblicazione di un avviso relativo all'avvio della procedura di affidamento»;  *alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle procedure negoziate, di cui alla presente lettera, tramite pubblicazione di informazione sui rispettivi profili istituzionali»;  *alla lettera b),* *l’ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.»; | La proposta emendativa si limita a prevedere al comma 2, lettera b), in relazione alla procedura negoziata, ivi prevista, che si proceda alla pubblicazione di un avviso relativo all’avvio della procedura di affidamento. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica. (MIT)  La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica. La stessa interviene, infatti, sull’articolo 1, comma 2, del decreto legge, fissando a 75.000 euro la soglia per l’affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura nonché l’attività di progettazione. (MIT)  L’emendamento prevede che le stazioni appaltanti devono dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate previste alla lettera b) del comma 2 tramite pubblicazione di informazione sui rispettivi profili istituzionali. La disposizione ha carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MIT)  L’emendamento prevede che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000 disciplinati in via temporanea dall’articolo 1. La medesima previsione viene prevista a regime attraverso la modifica dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La disposizione avendo natura ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MIT) |
| **1.14 (testo 2)** | *Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* «le stazioni appaltanti,» *sono inserite le seguenti:* «fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»*.* | La proposta emendativa dispone che per gli affidamenti disciplinati nel comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti nel procedere all'aggiudicazione degli appalti devono tenere conto di quanto disposto dall’articolo 95 comma 3 del codice dei contratti pubblici, il quale individua casi specifici per i quali deve essere utilizzato esclusivamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La proposta ha carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MIT) |
| **1.55 testo 2** | *Dopo il comma 5, è inserito il seguente:*  «5*-bis*. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n.  2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità  per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento  e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni  del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento,  ai sensi dell'art. 112, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 1° settembre  1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali,  regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino  agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile  2016, n. 50." |  |
| **1.39 (testo 2)** | *Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente*: «6*-bis*. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria"». | L’emendamento prevede che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000. L’emendamento interviene a regime attraverso la modifica dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La disposizione avendo natura ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MIT) |
|  | ***All'articolo 2*** |  |
| **1.3 (testo 2)** | *Al comma 1, primo periodo, le parole:* «31 luglio 2021» *sono sostituite dalle* *seguenti:* «31 dicembre 2021»; | ***La proposta emendativa si propone di prorogare dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 le misure previste dall’articolo 1 riguardanti la deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente si propone la medesima proroga anche agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 21. La proposta ha carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MIT)*** |
| **2.8**  ***Identico 2.9*** | *Al comma 2, dopo le parole:* «della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016» *sono inserite le seguenti:* «o del dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016». | La proposta emendativa integra la previsione di cui al comma 2 inserendo anche il dialogo competitivo tra le possibili procedure di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici. La proposta ha, dunque, natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi ne maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MIT) |
| **2.12 (testo 2)**  **2.14** | *Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «può essere utilizzata» *sono inserite le seguenti:* «, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione»; Al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». | *La proposta emendativa integra la previsione di cui al comma 3, primo periodo, prevedendo che la procedura negoziata di cui all’articolo 63, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali sia comunque preceduta da una pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione. La proposta ha, dunque, natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi ne maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MIT)* |
| **2.18**  **2.19**  **2.21 (testo 2) Identico 2.22 (testo 2)**    **2.24** | *Al comma 4, le parole:* «e carceraria» *sono sostituite dalle seguenti*: «, giudiziaria e penitenziaria»;  *dopo le parole:* «Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria sanitaria e carceraria, delle infrastrutture» *sono inserite le seguenti*: «per attività di ricerca scientifica e per»;  *le parole:* «gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica» *sono sostituite dalle seguenti:* «per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC)»;  sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: «Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine non solo di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché per recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.». | L’intervento emendativo estende all’edilizia giudiziaria e penitenziaria la deroga alla disciplina in materia di appalti pubblici, introdotta dall’articolo 2, comma 4.In quanto misura ordinamentale non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.  La disposizione è di natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (MIT)  La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi ne maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MIT)  La misura ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi ne maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MIT) |
| **2.0.1**  **2.0.5 testo 2** | Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:  «Art. 2-bis. (Raggruppamenti temporanei di imprese)  Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di ''raggruppamenti temporanei'' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».  Art. 2-*ter.*  *(Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno*  *del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)*  1. Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie  volute dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in  legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti  e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle Società del Gruppo  Ferrovie:  *a)* fino al 31 dicembre 2021 le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato  Italiane sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono  attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite  convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi  rese dalle altre Società del Gruppo;  *b)* fino al 31 dicembre 2021 è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi  dei contratti, anche di Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo  Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla  stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali». | La proposta emendativa si limita ad esplicitare la possibilità, che è immanente alla disciplina del codice degli appalti, che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di "raggruppamenti temporanei". Si tratta, tuttavia, di una precisazione opportuna al fine di fugare dubbi interpretativi, in considerazione dell’eccezionalità della disciplina prevista dagli articoli 1 e 2. La proposta ha, dunque, natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi ne maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi ne maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MIT) |
|  | **All'articolo 3** |  |
| **1.3 (testo 2)** | al comma 1, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; | La proposta emendativa si propone di prorogare dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 le misure previste dall’articolo 1 riguardanti la deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente si propone la medesima proroga anche agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 21. La proposta ha carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MIT) |
| **1.3 (testo 2)**  **3.3** | *al comma 2,* primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;  *al comma 2, ultimo periodo, le parole:* «entro trenta giorni» *sono sostituite dalle seguenti*: «entro sessanta giorni»; | *La proposta emendativa si propone di prorogare dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 le misure previste dall’articolo 1 riguardanti la deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente si propone la medesima proroga anche agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 21. La proposta ha carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MIT).*  La proposta ha carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MIT) |
| **3.10 (testo 2)**  ***Identico ma con diverso drafting 3.11 (testo 2)*** | al comma 7, dopo le parole: «categorie produttive, economiche o imprenditoriali» sono inserite le seguenti: «e le Organizzazioni Sindacali». | L’emendamento prevede una modifica dell’articolo 83-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in materia di Protocolli di legalità, prevedendo che il Ministero dell'interno possa sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata anche con e le Organizzazioni Sindacali. La disposizione ha carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MIT) |
|  | ***All'articolo 4*** |  |
| **4.8 (testo 2)** | *Al comma 4, lettera a*), *le parole:* «è di norma definito» *sono sostituite dalle seguenti*: «allorché le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, è di norma definito». | *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. PCM* |
| **4.0.3 testo 2** | *Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:*  «*Articolo 4-bis (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici)*  1. In considerazione dell'incremento dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 percento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca deve essere comunicato all'aggiudicatario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.  2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile  2016, n. 50, nel caso in cui all'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto viene dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - legge.  3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» | La disposizione proposta, in considerazione dell’incremento dei costi derivanti dall’adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si limita a prevedere fattispecie specifiche che consentono la facoltà per le stazioni appaltanti di poter prevedere, nell’arco di un periodo limitato di tempo, la revoca, ovvero la risoluzione, di contratti relativi all’erogazione di servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero. In particolare, al comma 1 si prevede che nell’erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui l’incremento dei costi derivanti dall’adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 percento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e l’aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all’articolo 32, comma 8, del codice dei contratti pubblici, alla revoca dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si stabilisce, inoltre, che in tal caso, il provvedimento di revoca deve essere comunicato all’aggiudicatario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Al comma 2 si prevede che in relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell’articolo 108 codice dei contratti pubblici, nel caso in cui dall’adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. Anche in questo caso si stabilisce che la risoluzione del contratto di appalto debba essere dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge. Nel caso di risoluzione, infine, al comma 3 si stabilisce che resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all’articolo 106 del medesimo codice. Dal punto di vista degli effetti finanziari, si evidenzia che la proposta emendativa ha contenuto meramente ordinamentale. *(MIT)* |
|  | **All'articolo 5** |  |
| **1.3 (testo 2)** | All'articolo 5, comma 1, alinea, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; | La proposta emendativa si propone di prorogare dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 le misure previste dall’articolo 1 riguardanti la deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente si propone la medesima proroga anche agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 21. La proposta ha carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (*MIT)* |
| **5.3 (testo 3)**  **Identico 5.4 (testo 2)** | *Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni*:  1) dopo le parole: «soggetto designato,» sono inserite le seguenti: «né, in caso di operatore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare»;  2) le parole: «dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto,» sono sostituite dalle seguenti: «dichiara, dopo aver redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, la risoluzione del contratto,»;  3) le parole da: «e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità» fino a: «se privi di occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità, nell'ordine: a) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato; b) indìce una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera; c) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione; d) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalia legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera.»; | La norma è finalizzata a semplificare le procedure di risoluzione dei contratti prevedendo una ulteriore fattispecie volta a consentire la risoluzione del contratto quando la prosecuzione dei lavori non possa proseguire con il soggetto designato anche nel caso di operatore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare. Pertanto, avendo la disposizione introdotta dall’emendamento carattere ordinamentale, essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| **5.3 (testo 3) Identico 5.4 (testo 2)** | 1) al comma 4, dopo le parole: «soggetto designato,» sono aggiunte le seguenti: «né, in caso di operatore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare»; | La norma è finalizzata a semplificare le procedure di risoluzione dei contratti prevedendo una ulteriore fattispecie volta a consentire la risoluzione del contratto quando la prosecuzione dei lavori non possa proseguire con il soggetto designato anche nel caso di operatore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare. Pertanto, avendo la disposizione introdotta dall’emendamento carattere ordinamentale, essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (MIT) |
|  | ***All'articolo 6*** |  |
| **1.3 (testo 2)** | *Al comma 1, primo periodo, le parole:* «31 luglio 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2021»; | La proposta emendativa si propone di prorogare dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 le misure previste dall’articolo 1 riguardanti la deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente si propone la medesima proroga anche agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 21. La proposta ha carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (*MIT)* |
| **6.9 (testo 2)** | *Al comma 2, primo periodo, le parole:* «ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni» *sono sostituite dalle seguenti*: «oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale nel settore di riferimento di almeno dieci anni». | La proposta emendativa, in relazione ai requisiti professionali dei componenti del collegio consultivo di cui al comma 2, si limita a prevedere, in luogo “di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni”, che i componenti “siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale nel settore di riferimento di almeno dieci”. La proposta ha, dunque, natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi ne maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (*MIT)* |
| **1.3 (testo 2)** | *al comma 6, secondo periodo, le parole:* «31 luglio 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2021»; | La proposta emendativa si propone di prorogare dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 le misure previste dall’articolo 1 riguardanti la deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente si propone la medesima proroga anche agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 21. La proposta ha carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (*MIT)* |
|  | ***All’articolo 7*** |  |
| **7.7 testo 2** | *Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:*  «7-*bis*. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  7-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-*bis*, pari a 1 milione per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». | La proposta che, al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La proposta trova copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di pertinenza del Ministero dell’economia e delle finanze. (*MIT)* |
|  | ***All'articolo 8*** |  |
| **1.3 (testo 2)** | *al comma 1, alinea, le parole:* «31 luglio 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2021»; | *La proposta emendativa si propone di prorogare dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 le misure previste dall’articolo 1 riguardanti la deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente si propone la medesima proroga anche agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 21. La proposta ha carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MIT)* |
| **8.1** | *al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*  «*a)* è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura». | *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT* |
| **8.6 (testo 2)** | *al comma 1, lettera d),* *le parole:* «entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». | *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT* |
| **8.64 (testo 4)**    **8.29**  **8.30 (testo 2)**  ***Identici 8.31 (testo 2) 8.32 (testo 2) 8.33 (testo 2)*** | al comma 5, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:  «*a-bis) all'articolo 36, comma 1, le parole: ''le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50'' sono sostituite dalle seguenti: ''le stazioni appaltanti devono applicare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 50''*»;  «a-ter) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: ''gli archeologi'' sono aggiunte le seguenti: ''professionisti singoli, associati e le società da essi costituite''»;  «*a*-quater*)* all'articolo 48, comma 7, dopo le parole: ''per quali consorziati il consorzio concorre;'' sono aggiunte le seguenti: ''qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera *b)*, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;''» | *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT*  *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT*  *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT* |
| **8.69 (testo 2)**  **8.72**  **Identico 8.73 (testo 2)** | *Al comma 5, dopo la lettera* c), *sono inserite le seguenti:*  *«c-bis) all'articolo 151, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: "il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può" sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono"; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"»;*  «c-ter). all'articolo 180, comma 2, primo periodo, dopo le parole: ''gestione del servizio ad utenza esterna.'', inserire le seguenti: ''Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile alla Stazione appaltante a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio dei consumi energetici''». | *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT*  La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.  (RT MISE su id. 8.73) |
| **8.82** | Dopo il comma 6, è inserito il seguente:  «6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle Amministrazioni Aggiudicatrici, le Regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, sentite su parere favorevole della maggioranza delle Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 10 maggio 2018, consentendo alle medesime Amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme stabilite dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.» | *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT* |
| **8.88 (testo 2)** | *Dopo il comma 7, è inserito il seguente:*  «7*-bis*. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 115:  1) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle attività di valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi";  2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: ''di cui all'articolo 114'' sono aggiunte le seguenti: '', ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione'';  b) all'articolo 117, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.''». | *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT* |
| **8.114 TESTO 3** | *Dopo il comma 10, è inserito il seguente:*  "10 bis. Al documento unico di regolarità contributiva è aggiunto  quello relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo  specifico intervento secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del  Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data  di entrata in vigore della presente legge di conversione. Sono fatte salve le  procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in  vigore del decreto del Ministro del lavoro di cui al periodo precedente" | *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT* |
| **8.121** | Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:  «11-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: ''e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici'', sono aggiunte le seguenti: ''nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117'';  b) all'articolo 59, comma 1, premettere le seguenti parole: ''Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117'';  c) all'articolo 140, comma 1, dopo le parole: ''salvo quanto disposto nel presente articolo'', sono aggiunte le seguenti: ''e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117''». | *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT* |
| **8.0.14 testo 2** | *Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:*  **«**Art. 8-bis.  *(Disposizioni in materia di semplificazione*  *del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35)*  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,  convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: ''di  centrali di committenza di altre Regioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla  centrale di committenza della Regione Calabria''.» | *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.* |
|  | ***All'articolo 9*** |  |
| **9.5 (testo 2)**  **9.10 (testo 2)**  **Identico 9.11** | *Al comma 1, lettera a), le parole* «quindici giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «venti giorni»  *e sono aggiunte, in fine, le seguenti:* «Il Commissario Straordinario nominato convocherà prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.» | *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.*  *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT* |
| **9.14** | *Al comma 1, lettera* d), *le parole:* «in attuazione del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale» *sono soppresse.* | La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. (MATTM) |
| **9.15** | Al comma 1, lettera e), terzo periodo, dopo le parole: «territoriale interessata» sono inserite le seguenti: «, dell'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,». | La disposizione, prevedendo la facoltà per i Commissari ambientali di avvalersi della Unità tecnico amministrativa, non determina effetti negativi vincolanti per la finanza pubblica (MATTM) |
| **9.17 testo 3** | *Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*  «1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole: "opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5. Al Commissario si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."». | La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto contiene norme a carattere meramente ordinamentale. Si prevede, infatti, che il Commissario straordinario dell’acquifero del Gran Sasso possa avvalersi dei poteri di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5 nonché delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91. Tali norme prevedono semplificazioni procedurali per la realizzazione delle attività dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri. |
| **9.28 (testo 2)** | *Al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a)»*.* | La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. |
| **9.29** | *Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:* «3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostituire le parole: ''Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50'', con le seguenti: ''Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50''». | La norma si limita a prevedere che le stazioni appaltanti, per gli affidamenti sotto la soglia comunitaria, devono prevedere le clausole sociali disciplinate dall’articolo 50 del codice dei contratti pubblici. La previsione, avendo natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
|  | ***All’articolo 10*** |  |
| **10.4 testo 2** | Al comma 1, alinea, dopo le parole: «rigenerazione urbana» sono inserite le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo». | La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. (MATTM |
| **10.3 TESTO 3** | *Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*  «a) all'articolo 2*-bis*, il comma 1*-ter* è sostituito dal seguente:  "1 ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione  di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non  consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze  minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita  nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici  eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche  con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio  demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.  Nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,  o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici  comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti  di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici  di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale,  fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica  e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela."»; | L'emendamento introduce misure di mera semplificazione procedimentale e amministrativa e non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. La riformulazione, peraltro, a differenza dell'emendamento originario non prevede alcuna riduzione del contributo di costruzione e pertanto non è suscettibile di generare minori entrate. Le semplificazioni introdotte, piuttosto, orientate al rilancio del settore edilizio, sono destinate a generare maggiori entrate connesse all'aumento del gettito contributivo in questione. |
| **10.3 TESTO 3** | *Al comma 1, lettera b),* ***il terzo e il quarto periodo del numero 2) sono sostituiti dai seguenti:***  “Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino  di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."»; | L'emendamento introduce misure di mera semplificazione procedimentale e amministrativa e non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. La riformulazione, peraltro, a differenza dell'emendamento originario non prevede alcuna riduzione del contributo di costruzione e pertanto non è suscettibile di generare minori entrate. Le semplificazioni introdotte, piuttosto, orientate al rilancio del settore edilizio, sono destinate a generare maggiori entrate connesse all'aumento del gettito contributivo in questione. |
| **10.60**  **TESTO 2**  **Identici 10.61 testo 2, 10.70 testo 2, 10.0.27 testo 2, 10.0.28 testo 2, 49.0.45 testo 2** | *Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:*  «2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:  “e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;'';» | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIBACT |
| **10.3 TESTO 3** | *al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:*  *«d) all'articolo 9*-bis*:*  1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili.";  2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1*-bis*. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia  dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo  intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare,  integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.  Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia."; | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica |
| **10.3 TESTO 3** | *Al comma 1, lettera f), il numero 1) è sostituito dal seguente:*  *“*1) il comma 1*-bis* è sostituito dal seguente: "1*-bis*. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, al recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo  31, comma 2, del decreto--legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."; | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. |
| **10.87 testo 2** | *al comma 1, lettera h), capoverso «*4- bis*» dopo le parole*: «rigenerazione urbana», *sono inserite le seguenti*: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo». | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. |
| **10.106 testo 2**  **Identico 10.107 testo 2** | *Al comma 1, dopo la lettera m), è inserita la seguente:*  «m-*bis*) Dopo l'articolo 23-*ter* è inserito il seguente:  ''Art. 23-*quater*.  (Usi temporanei)  1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione  di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili  e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo  sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale,  il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi  diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.  2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti  ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di  iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici,  socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.  3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che  regola:  a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;  b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree;  c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una  volta giunti alla scadenza della convenzione;  d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi  convenzionali.  4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo  e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari  per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e  di tutela della salute, da attuarsi comunque con modalità reversibili, secondo  quanto stabilito dalla convenzione medesima.  5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione  d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.  6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto  gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi  la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi  motivi.  7. Il Consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione  delle disposizioni del presente articolo da parte della Giunta Comunale.  In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso  temporaneo è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.  8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio,  anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello  locale.''». | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT |
| **10.124 TESTO 2** | *Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:*  «p*-bis*) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:  1) al comma 1, la parola: "scritta" è soppressa;  2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione è rilasciata  entro trenta giorni dalla richiesta.";  3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2*-bis*. Decorso inutilmente  il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente  o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda  di autorizzazione si intende formato il silenzio-assenso. Fermi restando  gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo,  lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici  giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini  del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o  istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine,  comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.";  4) al comma 3, le parole: ", o nei confronti del mancato rilascio  entro il termine di cui al comma 2," sono soppresse";  p*-ter*) all'articolo 94 *-bis*, comma 3, la parola: "scritta" è soppressa;  p*-quater*) all'articolo 103, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente  periodo: "Ai fini dell'esercizio dell'attività prevista dal presente articolo, sono  individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione  rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 2*-bis*.". | La disposizione in esame ha la finalità di velocizzare i tempi di rilascio delle autorizzazioni per l'inizio dei lavori degli interventi edilizi nelle località sismiche, introducendo misure di semplificazione in relazione agli adempimenti previsti dalla disciplina statale di riferimento in materia di costruzioni in zone sismiche. La disposizione, pertanto, riveste carattere ordinamentale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.  (MIT) |
| **10.143**  **Identico 10.144 testo 3**  **10.146** | *Al comma 4, le parole:* «di tre anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «rispettivamente di un anno e di tre anni»  *e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* «Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.». | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.  La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT |
| **10.148**  **Identico 10.149, 10.150, 10.151** | *Dopo il comma 4, è inserito il seguente:*  «4-*bis*. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.» | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT |
| **10.3 TESTO 3** | *Al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: "Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.". | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIBACT |
| **10.62 TESTO 2**  **Id. 10.71 testo 2, 10.55 testo 2, 10.33 testo 3** | *Al comma 6, le parole: "*sono autorizzati*" sono sostituite dalle seguenti: "*sono  in ogni caso realizzati con SCIA edilizia*" e dopo le parole: "* legge 12 dicembre 2019, n. 156*" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ",* anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni*"*. | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIBACT |
| **10.171 testo 2** | Al comma 7, lettera b), numero 1), le parole: «pari ad almeno il 20 per cento dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad almeno il 10 per cento dei soci». | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIBACT |
| **10.172**  **10.173 testo 5** | *Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:*    «7-***bis***. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-*bis*, sono aggiunti i seguenti:  ''2-*ter*. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio  2018, n. 43, S.O. n. 8, ovvero alle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 giugno 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al Capo III del Titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla Sezione II del Capo IV della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.  2-*quater*. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008, S.O. n. 30, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai Comitati tecnici amministrativi istituiti presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del Provveditore interregionale per le opere pubbliche.  2-*quinquies*. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma 2-*quater* produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall'accertamento positivo di cui al comma 2-*quater* sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67 comma 7 o comma 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.''.  7*-****ter***. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate  a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad Infrastrutture  Sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture  e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed  edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche  amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni  o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1,  comma 1, lettere k), l), o) e r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022  e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione  urbanistica, edilizia ovvero demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono  prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria  o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente  comma non sono trasferibili su aree diverse da quello di intervento. I predetti  interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie  funzionali di cui all'articolo 23*-ter*, comma 1, lettere a), a*-bis*), b) e c) del decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando  le disposizioni di cui al decreto 2 aprile 1968, n. 1444. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro 60 giorni,  decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente  articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali  e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".». | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIBACT  La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT |
| **10.0.52 testo 2** | *Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente*:  «*Art. 10-bis.*  *(Semplificazioni su demolizione opere abusive)*  1. L'articolo 41 del DPR 380/2001 è sostituito dai seguenti: ''1. In caso  di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni  dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto  che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune, nel cui  territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.  Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi  del genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme  restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.  2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno  l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli  abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione''.». | La proposta non muta la dimensione economico-finanziaria previgente poiché la proposta non introduce una nuova attività, ma si limita a prevedere una sorta di “avocazione” al prefetto di competenze intestate agli enti locali. (DIFESA) |
|  | ***All'articolo 11*** |  |
| **11.23 TESTO 2**  **11.9** | *Dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:*  «3-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre  2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Successivamente all'accoglimento  delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse  stanziate, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume  già condonati, ma è comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione.".  3-*ter*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera *a)*,'' sono aggiunte le seguenti: ''*c)* e *d)*,''.  3-*quater*. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:  *a)* al comma 1:          1) dopo le parole: ''lettere *a)*, *b)*'' sono aggiunte le seguenti: '', *c)* e *d)*,'';          2) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,'';  *b)* al comma 4-*bis*, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''». | In ragione del finanziamento assicurato dalle vigenti norme, ed il quadro delle spese sostenute e da sostenere ad oggi disponibile, si conferma la capienza delle risorse stanziate e disponibili per la ricostruzione privata nell’ambito delle previsioni di legge.  La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT |
| **11.0.68**  **Identici 11.0.69 e 11.0.70** | *Dopo l'*articolo 11, è *inserito il seguente:*  «Art. 11-*bis*. (Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)  1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 3-bis, le parole: '', sulla base del progetto definitivo,'' sono soppresse;  b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1, le parole: ''a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2'' sono sostituite con le seguenti: ''a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2''».  **2. All’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “la data del 30 giugno 2020” sono sostituite con le parole “il termine perentorio del 30 novembre 2020”.** | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT |
|  | ***All'articolo 12*** |  |
| **12.2 (testo 2)** | *Al comma 1, lettera a), numero 1), sono apportate le seguenti modificazioni:*  *a) al primo periodo, le parole: «rendono pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicano sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente,"*  *b) al secondo periodo, dopo le parole: "di conclusione dei procedimenti" sono inserite le seguenti: ", nonché le ulteriori modalità di pubblicazione".* | *La proposta ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.* |
| **12.6 (testo 2)** | *Al comma 1, lettera* a)*, numero 2), dopo le parole: «6-bis» sono inserite le seguenti: «primo periodo».* | *La proposta ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi ne maggiori oneri a carico della finanza pubblica.* |
| **12.10 (testo 2)**  **Identici 12.31 e 12.32** | *Al comma 1, dopo la lettera* a)*, è inserita la seguente:*  «*a*-bis*)* all'articolo 2-*bis*, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:  ''1-*ter*. I rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.''»; | *La proposta ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi ne maggiori oneri a carico della finanza pubblica.* |
| **12.22** | Al comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:  «i-bis) dopo l'articolo 21-novies, è aggiunto il seguente:  ''Art. 21-decies.  (Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti atti endoprocedimentali)  1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione ovvero di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto, e fermi restando tutti gli atti e provvedimenti delle Amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza stessa. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere il quale, entro trenta giorni, vi provvede. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, ovvero decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'Amministrazione riemette, entro i successivi 30 giorni, il decreto di autorizzazione ovvero di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152''». | La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. (MATTM) |
| **12.0.5** | Dopo l'**articolo 12**, è inserito il seguente:  «Art. 12-bis.  (Semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro)  1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, all'articolo 15, comma 2, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del Direttore, si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza.  2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del Direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.  3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 12:  1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.'';  2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ''In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al Direttore dell'Ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla presentazione.'';  3) al comma 3:  - dopo le parole: ''attestato da apposito verbale,'', sono inserite le seguenti: ''oppure in caso di rigetto del ricorso,'';  - le parole: ''con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con'' sono soppresse;  4) il comma 4 è soppresso;  b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:  ''Art. 14. - (Disposizioni del personale ispettivo) - 1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.  2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.  3. La mancata ottemperanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13 comma 2 del presente decreto.''». | La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica. (LAVORO- mail Condemi) |
|  | ***All'articolo 14*** |  |
| **14.2** | *Al comma 1, dopo le parole:* «per l'attuazione della regolazione europea» *sono inserite le seguenti:* «nonchè gli oneri volti a disincentivare attività inquinanti». | *L’emendamento proposto scongiura l’ipotesi di riduzione degli oneri anche per attività inquinanti. La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.(MATTM)* |
|  | ***All'articolo 15*** |  |
| **15.1** | *Al comma 1, lettera* a),  *le parole:* «30 settembre» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 ottobre». | *La proposta ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.* |
| **15.2 (testo 2)**  ***Identici 15.3 (testo 2) e 15.4 (testo 2)*** | *Al comma 1*, *lettera* b), *dopo la parola:* «imprenditoriali,» *sono inserite le seguenti:* «gli ordini e le associazioni professionali». | *La proposta ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.* |
| **15.7** | *Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*  «2-*bis*. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: ''i compensi'', sono inserite le seguenti: ''e le prestazioni''». | *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.* |
| **15.500** | *Al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». | *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.* |
| **15.10** | *Dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:* «3-*bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: ''su altra documentazione illustrativa'', sono inserite le seguenti: ''anche in formato digitale,''». | *La proposta ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi ne maggiori oneri a carico della finanza pubblica.* |
|  | ***All'articolo 16*** |  |
| **16.0.4**  **16.0.24 (testo 5)**  ***Identici 49.8 (testo 3), 49.0.60 (testo 3) e 49.0.63 (testo 3)***  **16.0.30**  **16.0.37**  ***Identico 19.0.89*** | *Dopo l'articolo 16, sono inseriti i seguenti:*  «*Art. 16-bis.*  *(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53)*  1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le  parole: ''segretari delle procure della Repubblica'' sono aggiunte le seguenti:  ''gli avvocati iscritti all'albo, i consiglieri regionali, i membri del parlamento,''».  Art. 16-***ter*** *(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)*  1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1*-quater* è inserito il seguente: "1*-quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:  a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;  b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;  c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;  d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;  e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero."  Art. 16-**quater**.  (CCNL Unificazione Codifica)  1. Nelle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le Amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale di previdenza sociale.».  *Art. 16-*quinquies.  (Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006. n. 219)  1. All'articolo 54, comma 4-bis, primo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: ''da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase 1 '' sono inserite le seguenti: ''e di fase II''». |  |
| La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. INTERNO  La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT  La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica. (LAVORO- mail Condemi)  Le norme in esame, che apportano modifiche all’articolo 54 del decreto legislativo 219 del 2006 relativo alle sostanze attive utilizzate per i medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni cliniche di fase I, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo unicamente lo scopo di semplificare le procedure, uniformando anche alla fase II i tempi di notifica previsti per la fase I. |
|  | ***All'articolo 17*** |  |
| **17.1**  ***Identici 17.2 e 17.3*** | *Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*  «1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». | *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. INTERNO* |
| **17.4**  ***Identici 17.5 (testo 2) e 17.6 (testo 2)*** | Al comma 2, le parole: «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia*»*sono sostituite dalle seguenti:«qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, ovvero lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo periodo». | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. INTERNO |
| **17.22**  ***Identici 17.23 e 17.0.53 (testo corretto)***    **17.28 (testo 2)** | Dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:  «4-bis. All'articolo 110 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''in centottanta giorni'' sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2020''».  «4-*ter*. Per le province in dissesto finanziario che entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabil- mente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabil- mente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-*ter* dell'arti- colo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.  4-*quater*. Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla Prefettura-UTG territorialmente competente delle richieste di ammissione alle ri- sorse di cui all'articolo 35*-quinquies*, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,  n. 132, è fissato, per l'anno 2020, al 15 ottobre 2020. Conseguentemente la Prefettura-UTG territorialmente competente provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 ottobre 2020.» |  |
| *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. INTERNO*  *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. INTERNO* |
| **17.0.50**  ***Identico 17.0.51*** | *Dopo l'*articolo 17*, è inserito il seguente:*  «Art. 17-*bis.*  *(Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)*  1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791, lettera *a)* della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo le parole: ''nell'Anagrafe tributaria'' sono aggiunte le seguenti: '', ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni''». | *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. INTERNO* |
|  | **All'articolo 19** |  |
| **19.3**  **19.5 TESTO 4** | All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1, lettera c), le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2020,» sono soppresse;  b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «professore ordinario» sono inserite le seguenti «di ruolo»;  c) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:  «d*-bis*) all'articolo 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:  ''4*-bis*) Le università con indicatore delle spese di personale inferiore  all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la  chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore  a tempo indeterminato, le procedure, di cui al comma 1, riservate a personale  già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale  pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa  e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti.  Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza  dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le  modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione  finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà  assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università  che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione  di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di  quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui  all'articolo 6, comma 5*-sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di quelle  riferite alle categorie protette.''»;  d) al comma 1, lettera e), le parole: «conferire, ovvero  rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno,» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovare  assegni di durata anche inferiore a un anno»;  e) al comma 1, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:  «f*-bis*) all'articolo 24, comma 9*-ter*, il primo periodo è sostituito dai  seguenti:  ''Salvo quanto previsto dal terzo e quarto periodo, ai contratti di cui al  presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità,  le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n.  247. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta  dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata  dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico  spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), del  presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato  nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della  valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza  del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando  quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma  3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello  stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di  maternità.'';  f*-ter*) le disposizioni di cui alla lettera f*-bis*) si applicano anche ai  contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle previgenti disposizioni,  i contratti siano stati già sospesi, il titolare del contratto di ricerca può chiedere  che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata triennale  del contratto.»;  f) dopo il comma 1, è inserito il seguente:  «1*-bis*. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre  2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione  nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell'articolo  6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.»;  g) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:  «6*-bis*. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165, le parole: ''Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca''  sono sostituite dalle seguenti: ''Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università  e della ricerca''; e le parole: ''dell'ammissione al concorso e della  nomina'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione  dopo il superamento di concorso pubblico''».  6*-ter*. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo  238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è effettuata con decreto del  Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la presenza  di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni  ateneo, per il 30 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con  le procedure di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale consolidamento  nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori  di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,  n. 240, in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori». | La disposizione è di natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (MUR)  La misura di cui alla **lettera b)**, introducendo una modifica volta unicamente a conferire chiarezza al dettato normativo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  Per quanto riguarda la **lettera c)**,la disposizione ricalca la previsione, avente efficacia temporanea, di cui all’articolo 672 della legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di bilancio 2018), nella quale si prevedeva che *“entro il 31 dicembre 2018 le università con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare le procedure di cui al comma 1 per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, riservate a personale già in servizio presso altre università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento. A seguito delle chiamate di cui al primo periodo, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata*”. Con la presente disposizione si introduce una nuova fattispecie, che disciplina una situazione assimilabile a quella del “predissesto” finanziario, definita in termini di “conclamata tensione finanziaria”, che riguarda le università con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, tale da far ritenere sussistente il rischio concreto di un dissesto finanziario. Sul piano sostanziale, la norma semplifica gli interventi di razionalizzazione dei costi del personale delle università meno virtuose, incentivandole ad adottare piani di rientro, per risanare i bilanci, evitando il dissesto finanziario, che, oltretutto, comporterebbe un costo molto elevato a carico della fiscalità generale. In particolare, in base alla previsione di cui al primo periodo, le università, che si trovano in situazione di “conclamata criticità finanziaria”, possono trasferire il personale docente presso altre università, che abbiano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 percento, attraverso procedure riservate. Tuttavia, al fine di ancorare l’accertamento della situazione di “conclamata tensione finanziaria” a parametri oggettivi, la norma in esame prevede che il Ministero dell’università e della ricerca individui, con decreto, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione finanziaria, con riferimento alla normativa che disciplina le facoltà assunzionali delle università statali. Al secondo periodo, la norma prevede come incentivo per le università, che dispongono la chiamata con procedura riservata, quello di “acquisire” le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale. Al terzo periodo, si introduce una sanzione a carico delle università, per le quali è stato deliberato lo stato di “conclamata tensione finanziaria”, consistente nel divieto di assunzione di personale nei dodici mesi successivi alla deliberazione degli organi competenti. Ciò per evitare che le università meno virtuose ricorrano a tale strumento, al solo fine di eludere i limiti posti alle facoltà assunzionali, nel caso in cui l’indicatore del costo del personale superi la soglia dell’ottanta percento. Tuttavia, la norma sanzionatoria prevede un’eccezione a favore delle categorie protette e fa salva l’attuazione del piano straordinario per i ricercatori, per il quale sono utilizzabili solo le risorse straordinarie assegnate dal Mur, vincolate all’assunzione dei ricercatori in servizio presso l’università. Pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, bensì, introduce un meccanismo di salvaguardia volto ad evitare che un ateneo pervenga al dissesto finanziario.  La disposizione di cui alla **lettera d)** riveste carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  La previsione normativa di cui alla **lettera e)**, prevede, per le ricercatrici “di tipo b” che fruiscano del congedo obbligatorio, da un lato, l’applicazione della regola generale dell’immissione in ruolo di professore associato alla scadenza triennale del contratto, non più prorogata per la durata del congedo, e, dall’altro, la facoltà per le stesse ricercatrici di richiedere la proroga della durata del contratto per un periodo non superiore a quello del congedo fruito, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, bensì un minor risparmio di spesa che, ai sensi dell’articolo 17, legge 31 dicembre 2009, n.196, non richiede copertura finanziaria. Ciò in considerazione del meccanismo di determinazione delle risorse per la programmazione delle facoltà assunzionali nelle università, che si basa sui punti organico, in base al quale la quantificazione delle risorse per la stipulazione dei contratti di ricerca a tempo determinato di tipo b, è determinata *ab origine* tenendo conto dell’eventuale passaggio del ricercatore a professore associato, prevedendo la copertura economica per l’intera carriera. Rimane ferma la copertura economica già prevista dal secondo periodo dell’attuale comma 9-*ter*, relativa alla corresponsione, da parte delle università, dell’indennità per congedo obbligatorio fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca. Sotto il profilo finanziario, la novella qui introdotta, introducendo, rispetto alla normativa vigente, la facoltà – di fatto – di poter rinunciare alla proroga obbligatoria del contratto di ricercatore potrà determinare soltanto un onere economico inferiore rispetto a quello previsto a legislazione vigente. La disposizione di cui al capoverso **f-*ter*)**, disciplinando il regime transitorio incide su rapporti in essere, per i quali, nel caso di intervenuta maternità, si sono già prodotti gli effetti stabiliti dalla disciplina previgente (sospensione del rapporto *ex lege* e conseguente proroga del contratto), e quindi, è suscettibile di produrre un eventuale risparmio derivante dalla opzione di rinuncia alla proroga del contratto.  Per quanto riguarda la norma di interpretazione autentica introdotta con la **lettera f)**, trattandosi di una disposizione avente carattere interpretativo con finalità deflattiva di eventuali contenziosi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma potrebbe generare un risparmio in termini di riduzione delle spese in contenzioso da parte degli atenei e dell’amministrazione competente.  La novella di cui alla **lettera g)**, introducendo una semplificazione amministrativa, che prevede una riduzione della fase istruttoria in tema di riconoscimento del titolo estero a fini concorsuali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, bensì, introduce un meccanismo di risparmio dei costi amministrativi e burocratici. Il capoverso 6-ter), introducendo soltanto alcuni criteri per il riparto delle risorse, già stanziate, finalizzate all’assunzione di giovani ricercatori, ha carattere meramente ordinamentale, come tale insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| **19.15**  **19.16**  **Id. 19.0.91** | *Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*  «1-*bis*. Il comma 10, dell'articolo 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta, con specifico riferimento alle attività di consulenza, nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate, quand'anche in maniera continuativa, non in regime di lavoro subordinato e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento.  1-*ter*. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, recante: ''Norme sullo stato giuridico ed economico dei Professori universitari'', è abrogato». | *Trattandosi di norma di interpretazione autentica la disposizione è di natura ordinamentale con finalità deflattiva di eventuali contenziosi, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (MUR)*  La disposizione è di natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (MUR) |
| **19.17** | *Al comma 2, ultimo periodo, il numero:* «10» *è sostituito dal seguente:* «9»*. Conseguentemente, al primo periodo, le parole:* «dopo il comma 10» *sono sostituite dalle seguenti:* «dopo il comma 2»*, e le parole:* «10-*bis*» *sono sostituite dalle seguenti:* «2-*bis*». | Trattandosi di mero drafting la disposizione è di natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (MUR) |
| **19.17**  **19.21 (testo 2)** | *Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* «laurea magistrale» *sono aggiunte le seguenti:* «o la laurea magistrale a ciclo unico».  *Al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, che rispettino i requisiti di qualità dell'offerta formativa indicati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto». | Trattandosi di mero drafting la disposizione è di natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (MUR)  L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto comporta una modifica di carattere meramente ordinamentale afferente la validità dei titoli di studio. (MUR) |
| **19.33 TESTO 5** | *Dopo il comma 5, è inserito il seguente:*  «5*-bis*. I medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delle Forze  armate e della Guardia di Finanza in servizio permanente effettivo con almeno  quattro anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione  specifica in medicina generale, su richiesta delle Aziende del Servizio  sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici  di medicina generale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e  compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni  interessate nonchè con i doveri attinenti al servizio possono svolgere attività  di medicina generale, prioritariamente in favore del personale delle medesime  amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti  stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della  difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.». | La disposizione introduce una semplificazione in materia di svolgimento delle attività di medicina generale che consente ai medici delle Forze armate, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato che abbiano maturato almeno quattro anni di attività di cooperare con il Servizio sanitario nazionale, previo svolgimento dello specifico corso e secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con apposito decreto interministeriale, incrementandone l’efficacia e l’efficienza senza maggiori oneri.  Come risulta ampiamente dimostrato dal recente impiego del personale sanitario ‘in uniforme’ a sostegno della crisi da emergenza pandemica COVID-19, che ha riscosso il plauso della Nazione intera, le attività di sostegno ed assistenza svolte dai medici di tali ruoli sanitari possono risultare determinanti per superare momenti di particolare difficoltà del Paese.  Per quanto riguarda le attività di medicina generale, il supporto potrà realizzarsi anche, ma non esclusivamente, attraverso l’assistenza diretta al personale delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di Finanza e dei relativi familiari che, a causa della necessità di espletare attività di lavoro straordinarie ovvero che, assegnato temporaneamente presso altra struttura distante dalla sede di servizio per la frequenza di corsi o attività addestrative non può avvalersi dell’assistenza del proprio medico curante; al personale impiegato in attività operative all’Estero; a coloro che svolgono la propria in attività in qualità di turnisti o di pendolari, con il proprio domicilio distante dalla sede di servizio; al personale in servizio non permanente che, a causa della brevità del contratto (1 anno) e della frequenza di spostamenti non ha la possibilità di rivolgersi all’assistenza primaria territoriale. Tali categorie di personale, qualora ne ricorrano gli estremi, possono essere assistiti dai medici della Struttura di appartenenza o altri medici del Ruolo sanitario del Corpo di appartenenza. In tale modo non solo si garantisce la tutela diretta ed immediata al personale elencato, ma vieppiù si ‘solleva’ il Servizio sanitario regionale dal prestare loro assistenza: in applicazione dei principi generali in materia di assistenza medico-generica, infatti, la scelta del medico presuppone la revoca del precedente, con conseguente cancellazione dalle relative liste della Regione di appartenenza, come già previsto in via generale in caso di scelta di medico provvisorio per motivi di studio, lavoro, salute.  Si rammenta che l’attività viene svolta da medici in servizio, nell’ambito dell’attività prestata, non comportando quindi necessità di ulteriore copertura previdenziale.  Se da un lato, inoltre, si concede agli ufficiali medici la possibilità di svolgere l’attività di medico di medicina generale grazie al servizio prestato, dall'altro è opportuno che l'amministrazione possa usufruire delle prestazioni proprio per quelle categorie su menzionate per un periodo pari a 2 volte e mezzo la durata legale del corso. Per tale motivo, per quanto riguarda gli Ufficiali medici in servizio permanente effettivo, la norma richiama la disposizione di cui all’articolo 964 del D.Lgs. 66/2010, specificando che, in caso di concessione del codice regionale e relativa iscrizione dell’ufficiale medico nell’elenco degli operatori sanitari convenzionati, permangono gli obblighi di ferma di cui all’articolo 964, pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale che, nel caso di specie, si sostanzia in un obbligo di una ferma di sette anni e mezzo (90 mesi) dal momento dell’abilitazione all’esercizio in parola.  L’attuazione delle diposizioni di cui alla presente norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto in ogni caso a ciascun assistito corrisponderà comunque un unico medico cui verrà attribuita la relativa quota capitaria. |
| **19.35**  **19.44 (testo 2)**  **Identico 19.45 (testo 2)** | Dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:  «6-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito, riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 1 7 del decreto legislativo n. 68/2012 e relativi decreti attuativi mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2019/2020, a prescindere dal loro rispetto.  6-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: ''della legge regionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''della presente legge."». | La disposizione è di natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (MUR)  La disposizione è di natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi i maggiori oneri per la finanza pubblica (MUR) |
| **19.0.76** | *Dopo l'*articolo 19*, è inserito il seguente:*  «Art. 19-*bis.*  *(Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali)*  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*quinquies*, sono aggiunti i seguenti:  ''*1*-sexies. Nell'applicazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate.  *1*-septies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito agli utenti l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, secondo le norme del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni.''». | La disposizione è di natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (MUR) |
|  | ***All'articolo 20*** |  |
| **20.10**  **Identico 20.20 (testo 2), 20.34 (testo 2), 20.35 (testo 2), 20.36 (testo 2), 20.37 (testo 2), 20.38 (testo 2), 20.0.8 (testo 4) e 20.0.10 (testo 2)** | *Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*  «2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''due''.». | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. INTERNO |
| **20.0.18 (testo 2)** | *Dopo l'*articolo 20*, è inserito il seguente:*  «Art. 20-*bis****.*** *(Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*  1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di ''Addetto'' a quella di ''Assistente'', ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il personale in ser- vizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di ''Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida'', è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». | *La disposizione proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che le mansioni di esaminatore, ove svolte al di fuori dell’orario di lavoro, vengono compensate con cosiddette “missioni in conto privato” con oneri posti a carico delle autoscuole e delle agenzie di pratiche auto che propongono candidati da esaminare, secondo quanto previsto dalla legge 1 dicembre 1986, n. 870 “Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti. (MIT)* |
|  | ***All'articolo 21*** |  |
| **1.3 (testo 2)** | *All'articolo 21, comma 2, le parole:* «31 luglio 2021» sono sostituite dalle *seguenti:* «31 dicembre 2021». | *La proposta emendativa si propone di prorogare dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 le misure previste dall’articolo 1 riguardanti la deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente si propone la medesima proroga anche agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 21. La proposta ha carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MIT)* |
|  | ***All’articolo 24*** |  |
| **024.1 TESTO 2** | *All'articolo 24, è premesso il seguente:*  «Art. 024.  1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale  volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo  comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute  sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e  dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione  inferiore ai 5.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il  sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista  per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario  connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,  fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020». | *INNOVAZIONE* |
| **24.0.6 testo 2** | *Dopo l'*articolo 24, è inserito *il seguente:*  *"*Articolo 24-*bis*  *(Semplificazione nell'accesso ai servizi di bigliettazione*  *elettronica dei Comuni e degli enti locali)*  1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione,  semplificare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai Comuni  per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarne l'evasione  e di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i Comuni assicurano  l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio  all'interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.  2. I Comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione  vigente, hanno la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni  con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per  assicurare l'attuazione del comma 1, anche per tramite dei soggetti di cui all'articolo  8, comma 1, del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con  modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa  con la Conferenza Unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie  locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente legge di conversione, sono definite, nei limiti delle risorse umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le modalità operative  per assicurare:  a) la interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme  elettroniche realizzate nelle forme di cui alla Comunicazione della Commissione  del 30 aprile 2004, COM 2004 n.327;  b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della  presente disposizione con metodi di pagamento elettronico, secondo principi  di trasparenza e libera concorrenza  4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori  oneri a carico della finanza pubblica" | *La proposta emendativa è finalizzata a favorire i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione e di semplificare le modalità di incasso dei ricavi da traffico dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza comunale, nonché a contrastarne l’evasione e di ridurre l’utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, prevedendo che i soggetti competenti assicurino l’interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all’interno dei rispettivi territori di competenza. Si prevede pertanto al comma 2 che i soggetti competenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l’attuazione del comma 1, anche per tramite dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Al comma 4 della disposizione si prevede espressamente la clausola di invarianza finanziaria e pertanto l’emendamento proposto non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.*  *(MIT)* |
|  | ***All'articolo 27*** |  |
| **27.1** | *Dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente*: «3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: ''2020'' è sostituita dalla seguente: ''2021''» | ***MEF*** |
| **27.0.6 (testo 2)**  **Identici 27.0.7 (testo 2) e 27.0.8 (testo 2)** | *Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente*:  «Art. 27-bis. (Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, misure per la semplificazione nell'identificazione di acquirenti di S.I.M.).  1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo Internet of Things, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.''». | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. INTERNO |
|  | ***All'articolo 29*** |  |
| **29.0.3 (testo 2)** | *La rubrica è sostituita dalla seguente:* «Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni di veicoli». | *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT* |
| **29.1**  ***Identici 29.2, 29.3, 29.4 e 29.5*** | *Al comma 1, lettera* c)*, la parola:* «novecento» *è sostituita dalla seguente:* «cinquecento». | *L'emendamento non richiede copertura in quanto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che la platea dei destinatari non annovera soggetti pubblici. La modifica introdotta dall'emendamento, infatti, intende estendere l'applicazione della legge 4/2004 ai soggetti giuridici (privati) che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento (anziché novecento) milioni di euro. (INNOVAZIONE)* |
| **29.0.3 (testo 2)** | *Dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:*  «2-*bis*. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2017 n. 98 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7." | *La proposta emendativa in esame, in perfetta aderenza con la citata normativa unionale, vincola la possibilità di cancellazione del veicolo per esportazione alla duplice condizione della sussistenza di una revisione, con esito positivo, in corso di validità e all’assenza di un provvedimento di revisione singola adottato dall’Ufficio Motorizzazione Civile, ai sensi dell’art. 80, comma 7, c.d.s., nel caso in cui il veicolo abbia riportato gravi danni in un incidente e sussistano pertanto dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione. Pertanto, trattasi di disposizione di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MIT)* |
| **29.0.23**  **Id. 29.0.20 testo 2**  **29.0.36** | *Dopo l'*articolo 29*, sono inseriti i seguenti:*  «Art. 29*-bis.*  *(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)*          1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.''.          2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza.  Art. 29-*ter****.***  *(Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'*handicap*)*          1. Le commissioni mediche pubbliche proposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'*handicap* ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.          2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata ovvero in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso sarà cura del responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva. l'interessato viene convocato a visita diretta». | *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.*  *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.* |
|  | ***All'articolo 30*** |  |
| **30.2**  ***Identici 30.3 e 30.4*** | *Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dati personali» sono inserite le seguenti: «, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali».* | *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. INTERNO* |
| **30.5** | *Al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei;». | La disposizione specifica che il rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica, previsto dal comma 2, lettera b) dell’art. 30 del C.A.D. “si applica a decorrere dall’attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell’interno e Sogei, e non comporta a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (PA) |
| **30.0.6** | Dopo l**'*articolo 30***, è inserito il seguente:  *«Art. 30*-bis.  (Misure di semplificazione in materia di autocertificazione)  *1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sono apportate le seguenti modificazioni:*  a)*all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: ''che vi consentono.'' sono soppresse;*  b)*all'articolo 71, comma 4, le parole: ''che vi consentono'' e le parole: ''previa definizione di appositi accordi'' sono soppresse.* | La misura, di carattere sostanzialmente procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (PA) |
|  | ***All'articolo 31*** |  |
| **31.1 (testo 2)** | *Al comma 1,* lettera a), numero 1), le parole: «promuovendo la consapevolezza» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola: «microfoni» aggiungere, in fine, le seguenti: «previa informazione alle organizzazioni sindacali.»;  al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «promuovendo la consapevolezza» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola: «svolte» aggiungere, in fine, le seguenti: «previa informazione alle organizzazioni sindacali». | La misura, di carattere sostanzialmente procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica***.*** |
| **31.3** | *Al comma 1, lettera* d),  *le parole da:* «le parole» *fino a:* «nonché,» sono soppresse. | La misura, di carattere sostanzialmente procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica***.*** |
| **31.5** | *Dopo il comma 1, è inserito il seguente*: «1-bis. All'articolo 263, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto delle tempistiche previste a normativa vigente''». | La disposizione introduce un principio di carattere organizzativo sulle modalità di svolgimento del lavoro agile, che è già assorbito nella recente legislazione introdotta dai numerosi provvedimenti d'urgenza collegati al fenomeno epidemiologico. Non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto tutte le amministrazioni, a legislazione vigente, svolgono la propria attività per garantire la massima efficienza dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. |
|  | ***All'articolo 32*** |  |
| **32.1** | *Al comma 1, capoverso* «Art. 13-*bis.*»  *il comma 2 è sostituito dal seguente:*  «2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica». | La disposizione non comporta oneri in quanto mira ad inserire tra i parametri ai quali deve ispirarsi il Codice di condotta tecnologica, accanto al rispetto della disciplina in materia di perimetro di sicurezza cibernetica, anche il principio di non discriminazione e i diritti e le libertà fondamentali delle persone. (INNOVAZIONE) |
|  | ***All'articolo 33*** |  |
| **33.2** | *Al comma 1, lettera* b), *dopo le parole:* «amministrazione concedente» *sono inserite le parole:* «, che a sua volta li renderà disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'art. 50,». | La disposizione non comporta oneri in quanto conferma il principio di interoperabilità dei dati già previsto all’articolo 50 del CAD e già vigente, prevedendo la messa a disposizione ad altre pubbliche amministrazioni, da parte dell'amministrazione concedente, dei dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio da parte del concessionario, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione |
|  | ***All'articolo 34*** |  |
| **34.1** | *Al comma 1, capoverso* «Art. 50-*ter*» *al comma 4, dopo le parole:* «adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri», *sono inserite le seguenti:* «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione». | Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto reca la mera introduzione del termine entro il quale provvedere all'adozione del DPCM con cui viene definita la strategia nazionale dati nell'ambito della PDND. (INNOVAZIONE) |
| **34.2** | *Al comma 1, capoverso* «Art. 50-ter» *al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: «dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa». | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. ISTRUZIONE |
|  | ***All'articolo 36*** |  |
| **36.1** | *Al comma 1, dopo le parole:* «enti di ricerca»*, sono inserite le seguenti:* «, pubblici e privati,». | La disposizione è di natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  (MUR) |
|  | ***All’articolo 37*** |  |
| **37.1 TESTO 2** | *al comma 1, lettera b)*, *il numero 2) è sostituito dal seguente*:  «2) sono aggiunti i seguenti periodi: ''Fatto salvo quanto previsto dal  primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma  6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1º ottobre  2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle  imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo  2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro  delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio  un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni  e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal  gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio di cui  all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993 n. 580''.»; | Con riferimento alla proposta, si rappresenta che l’emendamento non dovrebbe comportare nuovi oneri in quanto prevede l’utilizzo di una piattaforma (il cassetto digitale) già operativa ed esistente.  Ad ogni buon fine, e per escludere ogni ipotetico pregiudizio per l’erario, si ritiene opportuno inserire in calce all’emendamento la seguente clausola di invarianza finanziaria:    **“Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”**  (MISE) |
| **37.1 TESTO 2** | *al comma 2, le parole*: «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia  per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti  per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni  riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza» *sono sostituite dalle seguenti*:  «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione  della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso  il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo  *impresa.italia.it*, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e  notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema  informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma  6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580». | *In attesa di RT da parte del MISE* |
| **37.0.2 TESTO 2** | *Dopo l'*articolo 37*, è inserito il seguente:*  **«**Art. 37*-bis.*  *(Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio)*  1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione  dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese  dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica 20 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo  all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono  depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente  mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del  Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.». | La disposizione è di natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. INNOVAZIONE |
|  | **All'articolo 38** |  |
| **38.22 testo 3** | *Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*  a) dopo la lettera d), inserire la seguente:  «d*-bis*) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8), è  aggiunto il seguente:  ''2.8*-bis*) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie  LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03,  fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato''»;  b) dopo la lettera e), inserire la seguente:  «e*-bis*) all'allegato n. 25 di cui all'articolo 116 sono apportate le seguenti  modificazioni:  1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: ''di tipologia diversa'',  ovunque ricorrono, sono soppresse;  2) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:  c*-bis*) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero  2.9) del Codice: 1) euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello  stesso ambito provinciale; 2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori  ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 700,00 da 41 fino a  100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro  1000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito  provinciale; 5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati  nello stesso ambito provinciale». | Sussiste l’invarianza di spesa e l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  (MISE |
| **38.50** | *Dopo il comma 6 è inserito il seguente*:  «6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124 si interpreta nel senso che le misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinità della ripresa, il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti dell'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259». | Trattandosi di norma di interpretazione autentica di una disposizione vigente, non determina ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
| **38.0.1 testo 2** | *Dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:*  “Art. 38-*bis*  *(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo)*  1. Fuori dai casi di cui agli articoli 142 e 143 del regio decreto 6 maggio  1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per  il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento del80  l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre  2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività  culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono  in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000  partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,  permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione  di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento  di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto  generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di  cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,  presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive  o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee  guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio  da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali,  paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.  2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di  partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo, ed è corredata  dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto  riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46  e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli  ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo  dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo  alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.  3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data  della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.  4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti  e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni  dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati  provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli  eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione  e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando  l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle  di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo  la scadenza del termine di sessanta giorni.  5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è  devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto  non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o  asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara  o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al  comma 1, è punito con la reclusione da uno a tre anni.” | La disposizione è di natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
|  | **All'articolo 39** |  |
| **39.5** | *Dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:*  «2-*bis*. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati ai sensi del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono conseguentemente apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 17 ottobre 2019, n. 244».  *Conseguentemente, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «ed estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181». | L’emendamento mira a riconoscere l’ammissibilità, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati ai sensi della L. 181/89 e limitatamente a quelli per la tutela ambientale, delle attività di fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014.  Al riguardo si deve sottolineare che la L. 181/89, con riferimento alle tipologie di programmi di investimento in tutela ambientale ammissibili alle agevolazioni, si rifà alle definizioni ed alle prescrizioni contenute nella “Sezione 7 - Aiuti per la tutela dell’ambiente” di cui al citato regolamento comunitario (artt. da 36 a 49).  Tali norme sono specificatamente dedicate alle iniziative finalizzate all’innalzamento dei livelli di tutela ambientale delle attività produttive esistenti, all’ottenimento di una maggiore efficienza energetica nelle produzioni, alla realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed al risanamento di siti contaminati. Esse, pertanto, non sembrerebbero riguardare la finanziabilità di iniziative di produzione industriale quale è quella relativa al gas industriali.  Pertanto, l’emendamento non dovrebbe comportare nuovi oneri in quanto prevede l’utilizzo di una piattaforma (il cassetto digitale) già operativa ed esistente.  Ad ogni buon fine, e per escludere ogni ipotetico pregiudizio per l’erario, si ritiene opportuno inserire in calce all’emendamento la seguente clausola di invarianza finanziaria:  “Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”  (MISE) |
| **39.0.4** | Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:  «Art. 39-bis.  (Modifiche alla piattaforma telematica ''Incentivi.gov.it'')          1. All'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:              a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:          ''1-bis. La piattaforma di cui al comma 1 deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza'';              b) il comma 2 è sostituito dal seguente:          ''2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione della piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 6'';              c) i commi 4 e 5 sono abrogati;              d) al comma 6, le parole: '', da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,'' sono soppresse e, in fine, sono aggiunte le seguenti: '', ivi incluse le modalità per assicurare l'interoperabilità della piattaforma Incentivi.gov.it con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire l'immediata disponibilità delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2''.          2. All'attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal presente articolo, si provvede con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge». | La norma è volta ad apportare talune semplificazioni e modifiche alla disciplina di cui all’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, istitutivo della piattaforma telematica «Incentivi.gov».  Si tratta di modifiche nei contenuti e nelle modalità di funzionamento che non incidono sul fabbisogno finanziario dell’iniziativa e sull’attuale dotazione finanziaria dell’iniziativa, che resta definita dal comma 3 del vigente art. 18-ter, ai sensi del quale alle spese per lo sviluppo della piattaforma si provvede attraverso l’impiego di quota parte delle risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui Fondi del Programma Operativo Nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020.  (MISE) |
| **39.0.39** | *Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*  «Art. 39-*bis****.***  *(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)*          1. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è definito un assetto organizzato che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capitai) italiano ed estero. Per l'attuazione dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia S.p.A.''». | *L’emendamento è diretto ad efficientare la gestione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1 comma 226 della legge di bilancio 2019, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. L’attuazione è demandata ad apposita convenzione tra il MISE ed Infratel, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; eventuali spese di gestione potranno tutt’al più essere riconosciute a valere sulle risorse già stanziate.*  *(MISE)* |
|  | **All'articolo 40** |  |
| **40.4 TESTO 3**  **40.6** | *Dopo il comma 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti:*  «12*-****bis***. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza  di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate  e ancora giacenti presso le Camere di Commercio, industria, artigianato  e agricoltura, il termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento  di cui al comma 1 **e di decadenza di cui al comma 2** dell'articolo 61 del decreto legge 14 agosto 2020, n.  104, è fissato al 30 novembre 2020.  12-**ter**. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 2492:  1) dopo il terzo comma è inserito il seguente ''Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese.'';  2) al quarto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmessa, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione''.  b) all'articolo 2495:  1) al primo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', salvo quanto disposto dal comma seguente.'';  2) dopo il primo comma è inserito il seguente: ''Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceve notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere.''» | L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ha una finalità acceleratoria dei termini di conclusioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio, come noto paralizzati da un contenzioso innanzi alla corte costituzionale che solo di recente si è concluso favorevolmente per l’amministrazione.  (MISE) |
| **40.0.14**  ***Identico 40.0.15 (testo corretto)***  **40.0.28 (testo 2)**    **40.0.22 TESTO 2** | Dopo l'**articolo 40**, sono inseriti i seguenti:  «Art. 40-bis**.**  (Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici).          1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:              a) al comma 5, primo periodo, la parola: ''individuati'' è sostituita dalle seguenti: ''individuate le modalità attuative della disposizione di cui al successivo comma 6-bis, nonché'';  *Art. 40-ter (Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri).*  1. All'articolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "agli stranieri che intendono effettuare" sono inserite le seguenti: "in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano"; b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale. 3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale. c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione.»  Art. 40-*quater****.***  1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali **metallici** e promuovere  una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo  i principi dell'economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi  materiali avviati a specifiche attività di recupero, possono essere svolte con  modalità semplificate di iscrizione all'Albo. A tal fine è istituito presso l'Albo  nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6  aprile 2006 n. 152, un registro al quale le aziende italiane ed estere possono  iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente  disposizione, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel  registro che promuova e faciliti l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per  le imprese che intendano svolgere tali attività.  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». | La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’emendamento impone agli esercenti di utilizzare un unico POS per l’accettazione dei buoni pasto elettronici. (MISE)  La norma ha carattere ordinamentale e non dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MISE)  La norma ha carattere ordinamentale e non dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MATTM) |
|  | ***All'articolo 41*** |  |
| **41.2** | *Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*  «3-*bis*. All'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, è trasmessa dal ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale''». | *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. SUD* |
|  | ***All'articolo 43*** |  |
| **43.33 (testo 3)**  **Identici 43.34 (testo 5) e 43.35 (testo 2)** | *Dopo il comma 4, è inserito il seguente:*  "4-bis. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contamina- zione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree." | ***L’emendamento prevede che sui terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, il provvedimento di***  ***soppressione delle indicazioni biologiche non si applichi in maniera automatica ma solo nei casi in cui venga accertato da parte dell’organismo di controllo che la contaminazione non sia attribuibile alla natura del suolo..***  ***Tale previsione riguarda la problematica della produzione di frutta a guscio in aree vulcaniche.***  ***Per tali produzioni, il nuovo testo impedisce la decertificazione automatica in attesa di nuovi approfondimenti della ricerca, ma allo stesso tempo non consente un abuso di tale deroga e a tal fine introduce un apposito decreto per l’individuazione delle soglie di acido solforoso consentite per i prodotti.***  ***Il riferimento agli accertamenti da parte dell’organismo di controllo, responsabile della certificazione biologica, garantisce infatti che la deroga si applichi esclusivamente laddove la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo e non all’utilizzo illecito di prodotti non ammessi da parte dell’agricoltore.***  ***(MIPAAF)*** |
| **43.41**  **43.43**  **43.55** | *Dopo il comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti:*  «7-*bis*. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per gli alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente normativa europea, è possibile evidenziare il luogo di produzione, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.  7-*ter*. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande nelle attività di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:  *a)* al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;  *b)* al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;  *c)* alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.  7-*quater.* In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione della Commissione, ''Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01)'', attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.  7-*quinquies*. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: ''5-bis. In caso di adesione al ''Sistema di qualità nazionale di produzione integrata'', istituito dell'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilità, e il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo rendano necessario, è ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.''». | L’emendamento introduce una disposizione facoltativa che non impone nuovi oneri alle imprese del settore agrituristico e disciplina in trasparenza le modalità di indicazione relative al luogo di provenienza delle materie prime negli agriturismi.  La proposta emendativa non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale  ***(MIPAAF)***  Trattasi di una disposizione normativa avente carattere procedimentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato poiché il dirigente delegato dovrà essere identificato tra il personale nei ruoli organici del Ministero.  Il provvedimento proposto non evidenzia, sotto il profilo finanziario, una ricaduta finanziaria negativa: al contrario è finalizzato a ridurre i costi gestionali delle due principali amministrazioni coinvolte:  a)         Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali  b)         Ufficio centrale del bilancio c/o Il Mipaaft – Ministero dell’economia e delle finanze  Il vantaggio palese è nella riduzione del carico di lavoro che dal 2014 – anno di subentro effettivo dall’ex ASSI al Ministero – sta letteralmente stressando i competenti uffici finanziari dei due ministeri che al riguardo non hanno avuto incremento di personale, bensì, con il mancato rinnovo degli organici, hanno visto sempre più ridursi il numero degli addetti a causa dei continui pensionamenti e passaggi di personale ad altri uffici e altre amministrazioni.  L’effetto del provvedimento, introducendo un processo di semplificazione, ridurrà decisamente il carico di lavoro e la qualità del lavoro degli addetti che oggi sono chiamati ad un pressante lavoro routinario;  la semplificazione introdotta è volta soprattutto a superare i vincoli delle procedure oggi esistenti, vincoli e processi concepiti per una amministrazione destinata a effettuare pochi trasferimenti di rilevanti dimensioni economiche e non decine di migliaia di trasferimenti di minima entità.  L’impianto normativo dell’emendamento prevede che l’amministrazione sottoscriva una convenzione di gestione di un servizio di processo di dati e di tesoreria con un Istituti bancario.  L’analisi dei costi reali che Il Ministero dovrà corrispondere all’Ente convenzionato è computabile con una percentuale applicato al movimento complessivo gestito (stimato nell’ordine dei 180 mln di euro). Tale analisi ha tenuto in debito conto anche dei seguenti elementi:  a)         gli applicativi che producono i report in base ai quali viene elaborato il valore dei pagamenti sono componenti del SIAN, ovvero del sistema informativo agricolo nazionale, gestito dal Ministero;  b)         le basi-dati degli operatori sono componenti sempre del SIAN;  c)         gli applicativi di controllo e corrispondenza tra le basi dati anagrafiche e gli ordinativi di pagamento da inviare al sistema si liquidazione sono i medesimi che il Ministero utilizza attualmente.  Il bilancio appare quindi nettamente positivo in meri termini gestionali in quanto, solo per il Ministero si avrebbe una riduzione di oltre 10 unità lavorative impegnate in un lavoro routinario privo di efficacia e di efficienza; le medesime unità, impegnate invece, in un lavoro di verifica e di controllo, innalzerebbero la qualità del servizio reso; in ciò non computando l’alleggerimento per il corrispondente Ufficio Centrale di Bilancio.  Relazione tecnico-finanziaria  La norma impatta sulla seguente componente finanziaria del bilancio del Ministero:  Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)  Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)  Obiettivo 7 - Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produtttive7  Azione 5 - Interventi a favore del settore ippico  E, in particolare sui seguenti capitoli di spesa di parte corrente:  ⇒         2295 - SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE IPPICO - ( 6.2.1 ) ( 4.2.3 )  o          Pg 1 - MONTEPREMI CORSE IPPICHE  o          Pg 2 – PROVVIDENZE AGLI ALLEVATORI  ⇒         2297 - SOVVENZIONI ALLE SOCIETA' DI CORSE PER LE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DELLE CORSE IPPICHE E PER I SERVIZI TELEVISIVI DELLE IMMAGINI DELLE CORSE ( 6.2.1 ) ( 4.2.3 )  o          Pg 2 – SOVVENZIONI ALLE SOCIETA' DI CORSE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI E RIPRESE TELEVISIVE  ⇒         2298 SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE, VIGILANZA E CONTROLLO DEL SETTORE IPPICO  o          Pg 3 - SPESE PER VIGILANZA E CONTROLLO TECNICO DELLE CORSE  o          Pg 7  - SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SELLA E ALTRI ONERI INERENTI ALLA ATTIVITA' IPPICA NAZIONALE EINTERNAZIONALE ( 2.2.14 )  La copertura finanziaria per la prevista spesa di convenzione è nell’ambito delle già assegnate risorse di bilancio, laddove sarà istituito uno specifico piano gestionale in uno dei preposti capitoli di spesa (2295), sul quale grava la maggior parte degli oneri, sul quale sarà ripartita, mediante compensazione, la somma indicata.  Si specifica che la norma è relativa esclusivamente alla gestione degli stanziamenti ordinari di bilancio, assegnati con la legge di bilancio annuale.  L’assegnazione delle risorse sui citati capitoli di spesa avviene con la legge di bilancio: questi, infatti, sono tutti capitoli di spesa di parte corrente (tabella 12 – Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali -allegata alla legge di bilancio annuale). Come tali, le procedure di impegno e di liquidazione sottostanno alle regole della contabilità di stato.  Le operazioni di controllo della gestione delle risorse saranno sempre svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni da parte del competente Ufficio Centrale di Bilancio.  La variazione significativa sta nei seguenti elementi:  a)         superamento del vincolo oggi esistente di un decreto di impegno per un numero di beneficiari non superiore a 60;  b)         superamento del vincolo oggi esistente di “3 camicie SICOGE” per ciascun decreto di impegno;  c)         superamento del vincolo oggi esistente di decreti di liquidazione pari al numero dei decreti;  con la predisposizione di 1 solo decreto di impegno e di liquidazione su base trimestrale (anziché gli usuali 750).  Restano validi ed attivi, pertanto, gli applicativi informatici che processano le informazioni e le procedure finora utilizzati e vigenti, che costituiscono il percorso costruito in questi anni con l’UCB a garanzia della tracciabilità di ogni singola fase di determinazione dei beneficiari e degli importi ad essi spettanti  ***(MIPAAF)*** |
| **43.0.62 testo 2**  **43.0.70 TESTO 3**  **43.0.7 TESTO 4**  **43.0.98** | *Dopo l'*articolo43,*sono inseriti i seguenti:*  «Articolo 43*-bis*  *(Semplificazioni in materia di accesso*  *alle informazioni sugli alimenti)*  1. All'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo  il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Al fine di semplificare le procedure  in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute  rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito internet,  in una distinta partizione della sezione «Amministrazione trasparente»,  tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi  e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione  europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi  degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata,  uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo  il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e  finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per la finanza pubblica".  Art. 43*-ter*  *(Modifiche alle leggi n. 238 del 2016 e n. 1354 del 1962)*  1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti  modificazioni:  a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «1° agosto» sono sostituite dalle  seguenti: «15 luglio»;  b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La menzione  "superiore" non può essere abbinata alla menzione "novello", fatte salve  le denominazioni preesistenti»;  c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il riconoscimento  della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno  sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative  intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati  rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media,  dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo  8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale  dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione  e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati  dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno  il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC»;  d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le attività  di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte  dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto  della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF  e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera  e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente  nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate  rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non  ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni  a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di  tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza  nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono  richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento,  sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della  qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo  che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo  né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni»;  e) l'articolo 46 è abrogato;  f) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli organismi  di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI  EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli  esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali  norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».  *Art. 43-quater*  *(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n.*  *250 e ulteriori misure di semplificazione).*  1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1,  comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la  pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono  i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano  con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quan93  to associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i  requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come  necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.  2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, dopo la parola «marittima» sono aggiunte le parole «e delle acque interne.  Art. 43-*quinquies.*  *(Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori)*          1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:          ''1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni''.          2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.          3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato». | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. SALUTE  In attesa di valutazione MIPAAF  LAVORO:  mail Minlavoro PROTOCOLLO in Uscita, N.8936, data: 02/09/2020  Con riferimento all’AS 1883, si trasmette la relazione tecnica relativa all’emendamento 43.0.54 Taricco TESTO 4.  MAGGIORI ONERI  La disposizione è finalizzata ad ampliare la platea dei beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 10 mediante una rimodulazione delle misure previste.  Tale proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato.  ***(MIPAAF)*** |
|  | **All'articolo 44** |  |
| **44.5 TESTO 2** | L’articolo 44 è sostituito dal seguente:  "*Articolo 44*  *(Misure a favore degli aumenti di capitale)*  l. In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo  comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che  sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il  voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea,  anche qualora lo statuto preveda maggioranza più elevate, le deliberazioni  aventi ad oggetto:  a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai  sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile;  b) l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad  aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per  aumenti di capitale da deliberarsi fino al 30 giugno 2021.  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a  responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-*bis* del codice  civile.  3. Sino alla data del 30 giugno 2021 le società con azioni quotate in mercati  regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono  deliberare l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con  esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma,  secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione  statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.  4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:  "Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine  non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito internet  della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione  dell'offerta nel registro delle imprese.";  b) al comma 3, dopo le parole: "quotate in mercati regolamentati"  sono aggiunte le parole: " o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";  dopo le parole: "nel mercato regolamentato" sono aggiunte le parole: "o  nel sistema multilaterale di negoziazione"; le parole: "cinque sedute" sono sostituite  dalle parole: " due sedute";  c) al comma 4, dopo le parole: " quotate in mercati regolamentati"  sono aggiunte le parole: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione"  e dopo le parole: "società di revisione legale." sono aggiunte le parole: "Le  ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione  del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione  degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet  della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo  quanto previsto dalle leggi speciali.". | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. GIUSTIZIA |
| **44.0.5** | *Dopo l’articolo 44, è inserito il seguente:*  Art. 44-*bis.*  *(Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate)*  1. Al fine di semplificare i criteri per determinare l'elenco delle PMI  quotate anche con l'obiettivo di pervenire ad una semplificazione complessiva  del regime applicabile alle società quotate, all'articolo 1, comma 1 lettera *w*-quater*.1)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:  *a)* le parole: ''il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione  alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero''  sono soppresse;  *b)* le parole: ''entrambi i predetti limiti'' sono sostituite dalla seguente:  ''tale limite'';  *c)* le parole: ''sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti''  sono soppresse.  2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del presente decreto assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio  del fatturato continuano a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso». | Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avendo natura meramente ordinamentale. Infatti essa è volta unicamente a semplificare i criteri per la qualificazione delle PMI quotate eliminando il riferimento al parametro del fatturato. Tale parametro infatti era stato introdotto soprattutto con riferimento alle società di nuova quotazione che in sede di IPO non potevano disporre di un dato sulla capitalizzazione di mercato. Tale aspetto è stato peraltro risolto in sede di regolamentazione secondaria della Consob (nuovo art. 2-*ter* del Regolamento Emittenti) facendo riferimento ad una serie di criteri di calcolo della capitalizzazione applicabili agli emittenti che hanno richiesto o autorizzato per la prima volta l’ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano delle proprie azioni. |
|  | **All’articolo 45** |  |
| **45.0.5 testo 2** | *Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:*  "Art 45*-bis*  (*Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni*)  1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure  di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore  del trasporto aereo, all'art. 6, comma 1 del Decreto del Ministero dell'interno  17 luglio 2014 recante la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,  la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie  coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m² sono apportate le seguenti  modifiche:  a) Alla lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente  alle aerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio  nei termini di cui alla precedente lettera a), il termine temporale di cui alla  presente lettera b) è prorogato al 7 ottobre 2021"  b) Alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente  alle aerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio  nei termini di cui alla precedente lettera a), il termine temporale di  cui alla presente lettera c) è prorogato al 7 ottobre 2023".  La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva  e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti. | In merito si precisa che lo stesso ha natura ordinamentale, limitandosi a prorogare di 1 anno i termini previsti per l'adeguamento antincendio delle aerostazioni previsti dal decreto ministeriale ivi richiamato; conseguentemente non è suscettibile di originare nuovi o maggiori oneri. |
|  | **All'articolo 46** |  |
| **46.7** | *Al comma 1, lettera* b)*, numero 2, le parole:* «31 dicembre 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2021». | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. SUD |
|  | **All'articolo 48** |  |
| **48.20 testo 2** | *Alla rubrica, dopo le parole* "della logistica portuale", *sono inserite* *le seguenti:* ", e del cold ironing". | La norma incide sul sistema tariffario (oneri di sistema) e quindi sulle bollette dei cittadini, ma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MISE) |
| **48.4 (testo 2)** | *Dopo il comma 1 è inserito il seguente:*  «1*-bis*. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all'alinea, le parole: "*sono disposti*" sono sostituite dalle seguenti:  "*possono essere disposti*";  b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "*b) siano riscontrati*  *dai competenti organi di controllo, giurisdizionali o amministrativi, l'omesso*  *esercizio o gravi irregolarità nell'espletamento delle funzioni e delle competenze*  *previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3, e 9, comma 5, tali da*  *compromettere il funzionamento dell'Autorità*." . | L’emendamento introduce modifiche all'articolo 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativo agli organi dell'Autorità di sistema portuale, con particolare riguardo al comma 3, modificando le ipotesi di revoca del Presidente dell’autorità di sistema portuale e di scioglimento del Comitato di gestione. La proposta emendativa prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa disporre la revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento del Comitato di gestione qualora il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni della scadenza del piano vigente, ovvero sia riscontrato l’omesso esercizio o gravi irregolarità nell’espletamento delle funzioni e delle competenze di cui all’articolo 8, comma 3 ovvero dell’articolo 9, comma 5, tali da compromettere il funzionamento dell’Autorità. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| **48.5 (testo 2)** | *Dopo il comma 1, è inserito il seguente:* «1*-bis*. All'articolo 5-*bis* della  legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1*-bis.*  Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che  nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano  le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi  di propagazione di contaminanti, ove presenti."» | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT |
| **48.13 TESTO 2**  **Id. 48.10 – 48.11 – 48.12 TESTI 2** | *Dopo il comma 5, è inserito il seguente*:  «5-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di  semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 199 del decreto legge  19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, all'art. 199 è  apportata la seguente modifica:  1) al comma 8, dopo la parola "Con" sostituire la parola "decreto"  con le seguenti "uno o più decreti" e conseguentemente sostituire la parola  "adottato" con la parola "adottati".». | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT |
| **48.20 testo 2** | *Dopo il comma 7, è inserito il seguente:*  «7*-bis*. Al fine di semplificare le componenti tariffarie dell'energia  elettrica necessaria per alimentare le navi tramite *cold ironing*, all'articolo 34*-*  *bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con  modificazioni, dalla legge28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente  periodo: "Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema,  data la natura addizionale dei suddetti prelievi."»  *[…]* | La disposizione in esame integra la previsione normativa introdotta con l’art. 34-bis comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2019 n.162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n.8 al fine di favorire il processo di coldironing nei porti. Il sistema di cold ironing - che consiste nell’utilizzo dell’energia elettrica per alimentare le navi in sosta attraverso la connessione con un sistema da terra e lo spegnimento dei motori di bordo – è ancora scarsamente diffuso nel nostro Paese, sebbene questo possa fornire un contributo importante nella riduzione delle emissioni inquinanti nelle città in cui sono situate le aree portuali. Le navi ferme in porto, attualmente, si alimentano esclusivamente attraverso combustibili fossili con un impatto molto rilevante in termini di inquinamento acustico, atmosferico e sociale interamente a carico località portuali ed i luoghi a queste prossimali, interessati dalle emissioni a causa delle correnti dei venti. La proposta ha la finalità di incentivare l’acquisto dell’energia elettrica presso le banchine, prevedendo l’esenzione degli oneri generali di sistema alla fornitura di elettricità da parte delle imbarcazioni che intendessero sostituire l’autoproduzione di energia con macchine di bordo attraverso l’uso di combustibili fossili con l’allacciamento alla rete elettrica.  L’incentivo così formulato intende potenziare e favorire l’utilizzo alternativo dell’energia elettrica da parte delle imbarcazioni ormeggiate, rendendolo economicamente oltre che sostenibile sotto il profilo ambientale.  È bene evidenziare alcune considerazioni:  - allo stato attuale, le navi ormeggiate non sono “clienti” del sistema elettrico, la domanda di energia elettrica per queste forniture è infatti pari a zero, essendo da parte degli armatori economicamente più conveniente l’utilizzo di combustibili fossili, non rispettosi dell’ambiente;  - la crescita della domanda si prevede progressiva e graduale gestibile quindi senza comportare sollecitazioni all’attuale sistema elettrico;  - i costi di adeguamento infrastrutturale all’interno dei sistemi portuali ai fini del cold ironing non ricadranno sui costi della rete elettrica in quanto oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti a favore delle Autorità di Sistema Portuale.  Si rileva che attualmente l’energia elettrica impiegata nelle navi prodotta a bordo con mezzi propri non è sottoposta ad accise ai sensi della lettera b), comma 2 dell’articolo 52 del Decreto legislativo 504 del 1995 (TUA).  L’acquisto di energia elettrica da fonti esterne seppure ad aliquota agevolata, in sostituzione di quella autoprodotta (non sottoposta ad accisa), determina pertanto un incremento del gettito fiscale.  Non applicare gli oneri generali di sistema a queste specifiche forniture, rispetto allo stato attuale, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né mancato gettito per gli oneri generali di sistemi trattandosi di “nuovi consumi” oggi non presenti. Gli oneri generali di sistema elettrico non sono assimilabili a gettito fiscale, rilevante ai fini della finanza pubblica ma, comunque - qualora così si volessero intendere - l’effetto della modifica qui proposta andrebbe allora qualificato come rinuncia a maggior gettito da parte dello Stato. (MIT) |
| **48.0.9**  **48.0.14**  **48.0.15 (testo 2)**  **48.0.20 testo 2** | Dopo l'**articolo 48**, sono inseriti i seguenti:  «*Art. 48-*bis.  (Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616)          1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616 sono apportate le seguenti modifiche:            1) All'articolo 4:  a) al paragrafo c) la parola: ''radiotelegrafica'' è sostituita dalla seguente: ''radio elettrica'';              b) al medesimo comma le parole: ''1.600 tonnellate'' sono sostituite dalle parole: ''500 tonnellate''.              c) il paragrafo d) è abrogato.          2) All'articolo 6:              a) al penultimo periodo le lettere: ''c)'' e ''d)'' sono eliminate;              b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi:          ''La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 è fissata in cinque anni soggetta a collaudi intermedi entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data anniversaria dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera e) dell'articolo 4 non può essere superiore a due anni ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni''.».  Art. 48-***ter.***  *(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)*          1. All'articolo 178 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole: ''le ispezioni di cui all'articolo 176'' sono inserite le seguenti: ''effettuati dai propri funzionari''.».  Art. 48*-****quater***  *(Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei Porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 cod. nav.)*  1 - Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei Porti, con particolare riguardo alle attività dell'Agenzia delle dogane, all'articolo 14*-bis* del Decreto Legislativo 19 ago- sto 2005 n. 196, comma 1, dopo le parole "agenti raccomandatari" sono inse- rite le seguenti "avvisatori marittimi;  2 - All'articolo 103*-bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 le parole "fino alla data del 31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020".  Art. 48*-****quinquies***.  *(Zona logistica semplificata)*  1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la Regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retro portuali relative alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in regioni differenti.''. All'articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205 del 2017, è aggiunto, in fine,  il seguente periodo: ''Nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2 del predetto decreto-legge n. 91 del 2017."». |  |
| L’emendamento in questione si pone due obiettivi: il primo consiste nell’aggiornare la legge 5 giugno 1962, n. 616, sostituendo al paragrafo c) dell’art. 4 la parola “radiotelegrafica” con la parola “radioelettrica”.  Occorre evidenziare che l’uso della radiotelegrafia, a bordo delle navi, dal primo febbraio 1999 non è più obbligatoria, in sua sostituzione si è diffusa la tecnologia digitale GMDSS.  Il secondo obiettivo che l’emendamento si propone è l’adeguamento della normativa nazionale sul settore marittimo a quella internazionale retta dalla convenzione SOLAS riconosciuta in tutti i Paesi del mondo.  In particolare, si adegua il certificato di sicurezza radioelettrica non più sulle navi di stazza fino a 1600 tonnellate ma sulle unità navali (da carico in viaggi internazionali) inferiori a 500 tonnellate.  Lo stesso emendamento, nella previsione di cui al n. 2, risulta essere un adeguamento alla SOLAS, portando a 5 anni la durata del certificato di sicurezza per le dotazioni di armamento e del certificato di sicurezza radioelettrica (ex radiotelegrafica).  L’emendamento in esame non determina oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.  (MISE)  La proposta non comporta modifiche sostanziali alla disciplina normativa in materia e dal punto di vista finanziario non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, bensì fornisce unicamente maggiore chiarezza espositiva alla disposizione normativa. **(MISE)**  La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri rivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  **(MIT)**  **IN ATTESA RELAZIONE TECNICA MIT** |
|  | **All'articolo 49** |  |
| **49.2 TESTO 2** | *Al comma 5, capoverso 1-ter, dopo la lettera c) è inserita la seguente:*  «c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata,  con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.». | Semplificazione ordinamentale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. MIT |
| **49.5**  **49.16 testo 3**  **Id. 49.0.46 testo 3, 49.0.47 testo 3 e 49.0.111 testo 4** | Dopo il comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti:  «5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: ''che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing'' sono sostituite dalle seguenti: ''che abbiano la proprietà, la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine''.  5*-ter*. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 2:  1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: ''E*-bis*. Strade  urbane ciclabili;'';  2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E*-bis*. Strada  urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate  e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita  da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.'';  b) all'articolo 3, comma 1:  1) il numero 12*-bis* è sostituito dai seguenti: "12*-bis*) Corsia ciclabile:  parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante  una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione  sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e  contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata,  per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non  ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia  veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia  ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti  fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di  delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.La corsia ciclabile si intende valicabile,  limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi,  di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta  veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;  12*-ter*) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale  della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto  al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile  e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade  urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli  e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della  carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello  degli altri veicoli;";  2) dopo il numero 58) è inserito il seguente: ''58*-bis*) Zona scolastica:  zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico,  in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente,  delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.";  c) all'articolo 7:  1) al comma 1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: "i*-bis*) stabilire  che su strade classificate di tipo E, E bis, F o F*-bis*, ove il limite massimo  di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico  limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico  senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile  per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere  prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza  e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati  al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata  ''doppio senso ciclabile'' ed è individuata mediante apposita segnaletica;  i- ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui  alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione  che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30  m.";  2) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11- bis. Nelle zone  scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la  fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e con modalità definite  con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non  si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti  istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo  382, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n. 495. Chiunque violagli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente  comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13- bis".  d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:  "Art. 12*-bis*.  (Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)  1. Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni  di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta  nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata ovvero  a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società  private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento  o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere  conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate  o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade  funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di  sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.  2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia  di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato  in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo  accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione  e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo  svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.  3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al  personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A  tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1,  le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata  e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.  4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione  delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle  funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione  dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di  affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il  potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di  accertamento delle violazioni di loro competenza. Al personale di cui al comma  1, secondo periodo e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di  compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree  limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro  competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per  la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strade  riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalla società di gestione  dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare  violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente  limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono  lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire  la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio  oggetto dell'affidamento.  5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione  del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio,  sono di competenza dell'Amministrazione comunale attraverso gli uffici  o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa  e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui  ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero  delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso  delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali  azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed  il concessionario.  6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione  in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere  all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";  e) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;  f) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:''4. Il Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di  tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto  di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86,  o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono  soggetti all'accertamento di cui al comma 2.'';  g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:  ''Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio  decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali  per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono  stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento  della carta di circolazione.'';  h) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:  1) al comma 2, le parole: ''procede all'aggiornamento della carta di  circolazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''procede all'aggiornamento dell'archivio  nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.'';  2) al comma 4, dopo le parole: ''l'aggiornamento'' sono inserite le  seguenti: ''dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli'';  i) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:  ''La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola  con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre  l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla  circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento  di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.'';  l) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:  1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:''8*-bis*. Al titolare di patente  di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo  119, comma 4, agli accertamenti perla verifica della persistenza dei  requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente  di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso  provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il  rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza  di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati  alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di  guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli  accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.'';  2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Chi ha  rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana  in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in  Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista  al comma 8.'';  3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:''10*-bis*. La commissione  medica locale di cui all'articolo 119, comma4, che, a seguito di accertamento  dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento  della patente di guida, trasmette, pervia informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione  della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei  dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento  per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono  fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.'';  m) all'articolo 145, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4-  bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai  velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche  da luogo non soggetto a pubblico passaggio.  4- ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno  l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.";  n) all'articolo 148, dopo il comma 9, è inserito il seguente: "9 bis.  Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui  il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare  una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della  minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del  velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente  dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere  la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo particolarmente  la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta  a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque  viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative  di cui al comma 16, primo periodo.";  o) all'articolo 150, dopo il comma, è inserito il seguente: "2 bis.  Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a  ''doppio senso ciclabile'' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i bis), qualora  risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la  precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso  ciclabile.";  p) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le  seguenti parole: '', ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc  se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati  al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente'';  q) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: ''e per quelli adibiti a  locazione senza conducente'' sono inserite le seguenti:'', ovvero con facoltà di  acquisto in leasing,'';  r) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:  1) al comma 9*-ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area  delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza  pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.'';  2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1- bis Le disposizioni del  comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane  ciclabili.";  3) il comma 9 è sostituito dal seguente "9. I velocipedi devono transitare  sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili  per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari  categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme  previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano  anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio  senso ciclabile.";  s) all'articolo 201, comma 1*-bis*, lettera g), le parole: ''attraverso i dispositivi  previsti dall'articolo 17, comma 133*-bis*, della legge 15 maggio1997,  n. 127'' sono sostituite dalle seguenti: ''o con accesso o transito vietato, attraverso  dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento  sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi  di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti  di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e  zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza  all'interno delle medesime zone''.  5*-ter*. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992,  n. 495, è abrogato.  5*-quater*. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.  5*-quinquies*. Il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno1999,  n. 250, recante ''Regolamento recante norme per l'autorizzazione  alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di  veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo  7,comma 133*-bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' è abrogato all'entrata  in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi  ai sensi dell'articolo 201, comma 1*-bis*, lettera g), del decreto legislativo  30aprile 1992, n. 285.  5*-sexies*. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le  seguenti modificazioni:  1) il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. In considerazione dello  stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri  del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei  veicoli da sottoporre entro il 31 luglio2020 alle attività di visita e prova di cui  agli articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del  decreto legislativo 1992, n. 285,e rispettivamente è autorizzata la circolazione  fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli  entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei  veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.";  2) dopo il comma 4*-sexies* è aggiunto il seguente:''4*-septies*. Al fine  di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento  previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, convertito, con  modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,dall'articolo 1 del decreto-legge  25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di  espletamento delle attività di cui all'articolo80 del decreto legislativo 30 aprile  1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo  articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti19 maggio 2017, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n.139, come modificato dal decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti11 dicembre 2019. Ai predetti  ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico  esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui  all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4della legge 1° dicembre 1986, n. 870.''.  5*-septies*. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018,  n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al primo periodo, le parole: ''Allo scopo di finanziare interventi finalizzati  alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo  2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 2'' sono sostituite  dalle seguenti: ''Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario  ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune  di Alia, in Sicilia'';  b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre2020,  sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto  Fondo.''.  5*-octies*. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019,  n.160, le parole: ''entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro  il 31 marzo 2021''.  5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente  disposizione, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e  di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.  5*-decies* All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002,  n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, le  parole: ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato  decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito  decreto del prefetto ai sensi del comma 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''sulle  restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con  apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2".  5*-undecies*. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi  132 e 133 sono abrogati.  5*-duodecies*. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è  abrogato». | *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT*  *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT* |
| **49.0.22** | *Dopo l’articolo 49, è inserito il seguente:*  **«**Art. 49-*bis.*  *(Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione)*  1. Per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti  che danno luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà  di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, l'intestatario di un veicolo  diverso da quelli di cui all'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può richiedere la restituzione del documento  di circolazione originale, previa apposizione di un segno di annullamento.  2. La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata  al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo  ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal  contribuito di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli  obiettivi di finanza pubblica». | *IN ATTESA DI RELAZIONE TECNICA MIT* |
|  | **All'articolo 50** |  |
| **50.18** | Al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni». | Semplificazione ordinamentale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MISE) |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **50.28 Testo 2** | *Al comma 1, lettera* c)*, numero 1), dopo il capoverso "2-*bis" *sono aggiunti,*  *in fine, i seguenti:*  «2-*ter*. L'individuazione delle aree di cui al comma 2*-bis* deve avvenire  nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti  climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio,  delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici,  e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano  pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.  2-*quater*. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-*bis* occorre  privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate,  comprese le piattaforme petrolifere in disuso.». | La norma si limita a precisare i requisiti del DPCM di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), punto 1); si tratta pertanto di una norma meramente ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica. |
| **50.31** | |  | | --- | | *Al comma 1, lettera* c)*, numero 1), dopo le parole:* «tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche» *sono inserite le seguenti:* «e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di SIN (Siti di Interesse Nazionale) da bonificare ovvero limitrofe». | | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MATTM |
| **50.48 testo 2**  **50.25 testo 3**  **Identici 50.26 e 50.27, TESTI 2** | *Al comma 1, lettera d), numero 1), le parole* "dell'ISPRA" *sono sostituite dalle seguenti* "del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132"  *e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* "I componenti nominati nella Commissione tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal comma 1 del presente articolo". | La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. Con riferimento alla lettera a), si precisa che il Comitato tecnico, soppresso all’articolo 228 del decreto legge n. 34 del 2020, già prevedeva tra i membri personale appartenente all’SNPA.  La proposta esclude espressamente che i componenti nominati nella Commissione tecnica PNIEC non possano far parte della Commissione VIA prevista all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si tratta pertanto di una norma a carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica. |
| **50.58 TESTO 2**  **Id. 50.59 testo 2 e 50.60 testo 3** | *al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», sono apportate le seguenti*  *modificazioni*:  a) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;  b) al comma 4, le parole: «Entro trenta» sono sostituite dalle seguenti:  «Entro e non oltre quarantacinque»;  c) al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» sono aggiunte  la seguente: «ulteriori»; | La norma estende i termini per le osservazioni del pubblico nella procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché interviene al comma 5 del medesimo articolo 19: si tratta di modifiche ordinamentali, prive di effetti per la finanza pubblica. Peraltro, l’aumento dei termini per la consultazione pubblica è volta a favorire un procedimento di valutazione ambientale quanto più partecipato possibile, al fine di ridurre il rischio di successivi ricorsi giurisdizionali. (MATTM) |
| **50.58 TESTO 2**  **Id. 50.59 testo 2 e 50.60 testo 3** | *al comma 1, lettera i), numero 3), le parole* "dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al  sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate  da quest'ultima.", e" *sono soppresse;* | La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. |
| **50.58 TESTO 2**  **Id. 50.59 testo 2 e 50.60 testo 3** | *al comma 1, lettera l), numero 3), il punto «3.2.» è soppresso;* |  |
| **50.58 TESTO 2**  **50.98** | *al comma 1, lettera n):*  a) al numero 2), il quarto periodo è soppresso e, al quinto periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente:  «sessanta»; b) al numero 3, il quinto periodo è soppresso;  al comma 1, lettera n), numero 4), capoverso «comma 8», primo periodo, dopo le parole: «di cui al» sono inserite le seguenti: «primo periodo del» | La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.  La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. |
| **50.103** | *Al comma 1, lettera* o)*, il numero 2) è sostituito dai seguenti:*  «2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';  2-*bis*) al comma 7, terzo periodo, le parole: ''centoventi giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni;''». | La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. |
| **50.106 e 50.107**  **50.113 TESTO 2**  **Identici 50.114, 50.115, 50.116, 50.117, 50.118** | *Al comma 1, dopo la lettera p), sono inserite le seguenti:*  «p-bis) all'articolo 28 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: ''7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal titolo di V.A.-V.I.A., trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere ovvero la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente sul sito web dell'Autorità competente'';  p*-****ter***). All'articolo 102, comma 1, la parola "ovvero" è sostituita con le seguenti "o, in alternativa". | La norma, a carattere ordinamentale, inserendo elementi di verifica della corretta realizzazione dell’opera, non determina effetti sulla finanza pubblica.  La sostituzione del termine “ovvero” con “o, in alternativa” rappresenta unicamente un chiarimento nell’applicazione della norma, a beneficio degli operatori. Trattandosi di una norma ordinamentale, non determina riflessi sulla finanza pubblica. |
| **50.119 Testo 2** | Al comma 1, la lettera q) è sostituita con la seguente: "q) all’allegato II, punto 8), della parte seconda, le parole: «di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m3» sono sostituite dalle seguenti: «di petrolio con capacità complessiva superiore a 40.000 m3; di prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate»;". | La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica ed è in linea con la direttiva UE 2011/92/UE, trattandosi di un adeguamento dell'allegato II del TUA in materia di VIA statale alle soglie UE. La modifica della soglia per il petrolio rispetto alla lettera q) dell'art. 50, comma 1, del DL 76 del 2020 è in linea con quanto espresso dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora n. 1294 del 13 febbraio 2020. |
| **50.122** | Al comma 1, lettera r), al numero 2) la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta» | Estende il termine (da 30 a sessanta giorni) per la consultazione del pubblico per i progetti proposti da altri Stati membri con effetti significativi sull’ambiente italiano |
| **50.48 TESTO 2** | *Dopo il comma 3, è inserito il seguente*: «3-bis. Entro 60 giorni dalla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente  decreto-legge, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela  del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo e con il Ministero della salute, sono recepite le norme  tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema  nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento  della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei  contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'Allegato VII alla parte  seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». | La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. |
| **50.139 e 50.140** | *il comma 4 è sostituito con il seguente*:  «4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta scuola, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 euro per l'anno 2020 ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l'anno 2020, ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1º giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». | Il presente comma comporta un onere pari ad euro 300.000 per l’anno 2020 e pari ad euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021 a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge n. 120 del 2002.  La suddetta legge ha ratificato in Italia il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici disponendo, all’articolo 3, una autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2003, di euro 68 milioni proprio al fine di ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del Protocollo di Kyoto e aiutare i paesi in via di Sviluppo. Sulla base della suddetta disposizione di legge è stato istituito uno specifico capitolo di bilancio (n. 2211, pg. 03)) nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente (Missione 18) che oggi, a seguito delle varie riduzioni apportate nel corso degli anni, conta il seguente quadro:  Stato di previsione Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio \_ missione 18   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP | Denominazione Cap | PG | Denominazione PG | Stanziamento di CP di PLB 2020 | Stanziamento di CP di PLB 2021 | Stanziamento di CP di PLB 2022 | | 2211 | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI INTERNAZIONALI PREVISTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI ADOTTATA IL 9 MAGGIO 1992 E NEL SUCCESSIVO PROTOCOLLO DI KYOTO DELL'11 DICEMBRE 1997, AI FINI DELL'ATTUAZIONE DI MISURE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE | 03 | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI INTERNAZIONALI PREVISTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI ADOTTATA IL 9 MAGGIO 1992 E NEL SUCCESSIVO PROTOCOLLO DI KYOTO DELL'11 DICEMBRE 1997, AI FINI DELL’ATTUAZIONE DI MISURE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE | 11.519.107,00 | 8.492.793,00 | 7.047.603,00 |   Gli importi riportati in tabella sono già al netto delle riduzioni per il contenimento della spesa condivise con il MEF per il triennio 2020 – 2022 e delle ulteriori variazioni disposte con il DL 111/2019.  Il contributo è destinato a coprire i costi connessi alla organizzazione e funzionamento della scuola (presidente, comitato scientifico, docenti) che saranno definiti con un decreto interministeriale MATTM-MEF ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente a oggetto “Norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)”, secondo cui “il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto di natura non regolamentare, l'organizzazione ed il funzionamento della scuola di specializzazione in discipline ambientali”. Il contributo coprirà altresì le maggiori spese sostenute da ISPRA per la formazione di tutto il personale ministeriale coinvolto nel processo di semplificazione in atto (DG CRESS, DG CLEA, DITEI, DG RIA, DG PNA, DG SUA, DIPENT) e per le attività di supporto scientifico dei docenti della scuola. |
| **50.0.17 Testo 2**  **50.0.18 TESTO 2** | Dopo l'articolo 50, sono inseriti i seguenti:    “Articolo 50-bis  (Opere da sottoporre a VIA e Partecipazione dei cittadini)  1. Nell'Allegato II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ricompresi tra i progetti di competenza statale sottoposti a valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti in cavo interrato in corrente continua con tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.  Art. 50-*ter.*  *(Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali)*  1. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti  modificazioni:  *a)* all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m-*sexies*, aggiungere la seguente:  ''*m*-septies*.* l'autorizzazione unica di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, agli articoli 52-*bis* e seguenti per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le  reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi  accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti  necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché  rispetto agli atti a tali infrastrutture riferiti inerenti la valutazione ambientale  strategica, la verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto ambientale  e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo  27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli atti che  definiscono la intesa Stato-Regione''.». | La proposta, a carattere ordinamentale, volta a inserire la tipologia di opera elettrodotti in cavo interrato superiore a 40 km tra le opere da assoggettare alla VIA statale, non determina effetti sulla finanza pubblica.  Le relative attività saranno svolte dalla Commissione VIA di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalla competente Direzione Generale CRESS del Mattm, che vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  Semplificazione ordinamentale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MISE) |
|  | ***All'articolo 52*** |  |
| **52.19 Testo 2** | *Al comma 1, capoverso “Art. 242-ter”, al comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente*: “d) ove l’indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis dell’articolo 252, e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 242” | La proposta, rinviando a norme già previste dall’ordinamento, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. |
| **52.0.5 TESTO 2** | Dopo l'articolo 52, è inserito il seguente:  «Art. 52-*bis.*  *(Misure a sostegno della razionalizzazione*  *della rete di distribuzione dei carburanti)*  1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, le parole: ''tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite con le seguenti: ''il 31 dicembre 2023''». | Semplificazione ordinamentale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MISE) |
|  | **All'articolo 53** |  |
| **53.3 testo 2** | *a) Al comma 1, alinea*, *le parole* «All'articolo 252 del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 sono inseriti i  seguenti:»;  *b) al comma 1, capoverso 4*-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:  1) *le parole*: «ln caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con I'ISPRA», *sono sostituite* *con le seguenti*: «ln caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i quindi giorni successivi su segnalazione del proponente,  ovvero dell'autorità competente»;  2)  *le parole*: "da avviare" *fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti* "da concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso";  c) *al capoverso 4*-quater*, primo periodo, dopo le parole*: "anche  solo per la motrice suolo" *sono aggiunte le seguenti*: ", anche a stralcio in relazione  alle singole aree catastalmente individuate".  d) *dopo il comma 9, è inserito il seguente*: "9*-bis*. ln caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e 6.". **[CHIARIRE SE RIFERITO AL COMMA 9 DELL’ART. 252, TU AMBIENTE]** |  |
| Semplificazione ordinamentale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. MATTM |
| **53.1 TESTO 2**  **Identico 53.18** | *Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:*  «2-*bis*. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  sono apportate le seguenti modifiche:  1) al comma 3 dopo le parole: ''Ai fini della perimetrazione del sito''  sono aggiunte le seguenti: '', inteso nelle diverse matrici ambientali compresi  i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,'';  2) al comma 4 le parole: ''può avvalersi anche dell'Istituto superiore  per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali  per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate'' sono sostituite dalle  seguenti: ''si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la  protezione dell'ambiente (SNPA)'';  2-*ter*. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, le parole: ''ai sensi dell'articolo 250'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai  sensi degli articoli 250 e 252, comma 5'', nonché dopo le parole: ''L'onere reale  viene iscritto'' sono aggiunte le seguenti: ''nei registri immobiliari tenuti dagli  uffici dell'Agenzia del Territorio''»;  2-*quater*. All'articolo 306-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: ''Salvo che la transazione  avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185 c.p.c.'', nonché sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''in sede amministrativa''.». | La norma, di semplificazione procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| **53.17 Testo 2** | *Al comma 1, capoverso 4-quater, sono aggiunte in fine le seguenti parole* “, limitatamente agli interventi eseguiti sulla predetta matrice suolo”. | La norma, a carattere ordinamentale, non presenta ricadute sulla finanza pubblica. |
| **53.21**  **53.2 TESTO 4** | *Dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:*  «3-*bis*. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: ''9-bis. È individuato quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area Vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area''.  3*-ter*. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione,  di cui all'articolo 188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate." | La norma, di semplificazione procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (MATTM) |
|  | **All'articolo 54** |  |
| **54.5** | Al comma 3, capoverso 4-bis, dopo le parole: «realizzazione di interventi» *sono inserite le seguenti*: «collaudati» | La norma, di semplificazione procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (MATTM) |
| **54.6** | *Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni*: a) al capoverso 4-bis, le parole: «con proprio atto dall'Autorità di bacino distrettuale» sono sostituite dalle seguenti: «con proprio atto dal Segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale»; b) al capoverso 4-ter, le parole: «l'Autorità di bacino distrettuale può adottare» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare» | La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. (MATTM) |
| **54.8 testo 4** | *All'articolo 54, sono apportate le seguenti modificazioni:*  *a)* dopo il comma 2sono aggiunti i seguenti:  « 2*-bis*. All'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  sono apportate le seguenti modificazioni:  1) al comma 1, dopo le parole: "sono sottoposti" sono aggiunte le seguenti:  "alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica  (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora  definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati  negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo,  oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati  come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici  e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione  degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica."  *b)* All'art. 54 comma 3 capoverso 4*-bis* le parole "Nelle more dell'adozione  dei piani ai sensi dell'articolo 67 comma 1" sono sostituite dalle  seguenti" "Nelle more dell'adozione dei Piani e dei relativi stralci, di cui all'art.  65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti". | La norma, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto estende la disciplina di semplificazione prevista all'art. 54, comma 3, capoverso 4-bis, anche al caso in cui non siano stati ancora adottati gli stralci dei piani di bacino ovvero gli aggiornamenti dei piani stessi. |
| **54.10 Testo 2** | *Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*  "3-bis. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza del Commissario, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri Enti territoriali interessati." | La proposta, di semplificazione procedimentale al fine di ridurre i tempi degli interventi, non determina effetti sulla finanza pubblica. |
|  | **All'articolo 55** |  |
| **55.2 TESTO 2** | *Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:*  *1) al numero 1), dopo le parole* "nonché dell'ente parco interessato"  *sono aggiunte le seguenti* ", sessanta giorni prima della scadenza del presidente  in carica";  2) **dopo il numero 1), è inserito il seguente**: "1*-bis*) all'articolo 9, comma  4 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è aggiunto il seguente ultimo periodo:  "Negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve  essere rispettato il criterio della parità di genere".". | La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. (MATTM) |
| **55.3 testo 2**  **Identici 55.4 t2 e 55.5 t2** | *a) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: "al comma 3, "*  *sono aggiunte le seguenti*: «"primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Presidente  è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio  ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro  e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale  nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in  strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta,  i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati  proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i  presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia,  che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, alla nomina  del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.", nonché "»;  b) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "ovvero di durata inferiore  se richiesta dallo stesso ente parco" sono aggiunte le seguenti: "fatta salva  l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14,  comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.  296"; c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. All'articolo 227  del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:  1) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141"  sono aggiunte le seguenti: ", nonché nelle aree marine protette", nonché le  parole: "alle micro, piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti:  "alle micro e piccole imprese";  2) al comma 3, le parole: "avere sede legale e operativa nei comuni  aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di  una ZEA" sono sostituite dalle seguenti: "avere la sede operativa all'interno  di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";  3) dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-ter. All'articolo 4-ter,  comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni  dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole "micro, piccole e medie  imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento  della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite  dalle seguenti "micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una  ZEA"."; | Le disposizioni di cui alle lettere a) e b), di carattere ordinamentale e procedimentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. La proposta di cui alla lettera c) interviene sulla platea dei beneficiari della norma in argomento rivolgendosi alle guide e alle imprese eco-compatibili presenti all’interno del territorio delle ZEA (ricomprendendo cioè le imprese eco-compatibili presenti all’interno del perimetro dei Parchi Nazionali) e non più ai soggetti operanti nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compresa all'interno di una ZEA. La proposta interviene altresì escludendo le medie imprese quali beneficiari del contributo. Al contempo la norma estende il contributo ai beneficiari operanti nel territorio delle Aree Marine Protette. L’erogazione del beneficio avviene sulla base delle risorse finanziarie disponibili (40 milioni) talché la rimodulazione dei beneficiari inciderà sul grado di copertura della riduzione di fatturato per i mesi di gennaio-giugno 2020 rispetto ai dati del medesimo periodo del 2019, senza determinare pertanto ricadute negative sulla finanza pubblica. Il numero delle imprese selezionate come potenziali beneficiari (18.000) in base al vigente articolo 227 del decreto legge n. 34 del 2020 è stato calcolato su dati Istat che riportano le informazioni sulle Unità Locali e la loro suddivisione per numero di addetti (0-9; 10-49; 50-249) nei comuni il cui territorio ricade per almeno il 45% all'interno delle ZEA. Più in generale, in base all'indagine svolta da Unioncamere (2017), il numero complessivo delle imprese operanti all'interno dei comuni con almeno il 45% all'interno delle ZEA ammontava a quasi 68.000 unità (allego lo studio di Unioncamere). La relazione per il decreto-legge individuava pertanto un sottoinsieme di tali 68.000 imprese, per un ammontare totale pari a 18.000 potenziali beneficiari (incluse le guide). Considerando che in forza della proposta in esame il contributo riguarderà tutto il territorio dei parchi nazionali, e non solo le imprese all'interno dei comuni il cui territorio ricade per almeno il 45% all'interno dei parchi, se consideriamo infine che la nuova formulazione della norma esclude le medie imprese dai potenziali beneficiari del contributo e che al contempo viene allargata la platea dei potenziali richiedenti anche ai territori delle AMP, si stima che il bacino finale potenziale (imprese e guide) non cambi molto rispetto alle ipotesi inziali di circa 18.000 imprese.  In particolare, con specifico riferimento agli operatori nelle aree marine protette, la platea di beneficiari ammonta a 4.332 operatori, come da prospetto di seguito riportato.   |  |  | | --- | --- | | **Area Marina Protetta** | **Numero di Imprese per settore di Attività economica connessi al mare** | |  | **Atlante Socio-Economico delle Aree Protette Italiane (2015)** | | **Egadi** | 111 | | **Plemmirio** | 273 | | **Pelagie** | 175 | | **Ustica** | 24 | | **Capo Gallo - Isola delle Femmine** | 509 | | **Ciclopi** | 51 | | **Tavolara** | 282 | | **Capo Carbonara** | 44 | | **Asinara** | 84 | | **Capo Caccia** | 240 | | **Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre** | 32 | | **Cinque Terre** | 262 | | **Portofino** | 97 | | **Bergeggi** | 12 | | **Isole di Ventotene e Santo Stefano** | 22 | | **Punta Campanella** | 582 | | **Costa degli infreschi e della Massetta** | 123 | | **S.M. Castellabate** | 102 | | **Regno Di Nettuno** | 467 | | **Porto Cesareo** | 198 | | **Isole Tremiti** | 33 | | **Torre Guaceto** | 108 | | **Torre del Cerrano** | 164 | | **Capo Rizzuto** | 124 | | **Miramare** | 213 | |  |  | | **Totale** | **4332** | |
| **55.8 testo 2** | *All'articolo 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:* "1*-bis*. Fermo restando  il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse  disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione  del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando  l'economia locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica  l'articolo 1, commi 590, secondo periodo, 591, 592 e 593 della legge 27  dicembre 2019, n. 160."*.* | La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. **(**MATTM) |
| **55.0.12 testo 3**  **Id. 10.191 testo 5, 10.159 testo 2 e 10.0.40 testo 2** | *Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*  «Art. 55-***bis.***          1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:  «1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impiantiagli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma precedente può procedere anche in deroga agli artt. 10, 12, 13, 136 e 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza territorialmente competente e necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.          1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico - finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento.» | In attesa di RT da parte SPORT |
|  | **All'articolo 56** |  |
| **56.21 testo 2** | *Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:*  «c*-bis*) All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito  con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma  2 è inserito il seguente:  ''2*-bis*. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici  da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave  o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità  competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento  delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo  autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi  dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni  caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni'' | La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. (MATTM) |
| **56.29**  **Id. 56.30 testo corretto** | *Al comma 1, lettera* d)*, capoverso* «Art. 6-*bis*»*, al comma 3, le parole:* «sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo»*, sono sostituite dalle seguenti:* «sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e  di edifici residenziali». | La norma non sembrerebbe comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma la competenza primaria è del MIT (MISE) |
| **56.45 testo 2** | 1) *al comma 3, dopo le parole*: «titolari di impianti che beneficiano» *sono aggiunte le seguenti*: «o che hanno beneficiato» e sostituire le parole: «Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie» con le seguenti: «nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.»;  2) al *comma 5, dopo le parole*: «dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare» *sono aggiunte le seguenti*: «, con progetti di intervento  sullo stesso sito,» | In attesa di RT MISE |
| **56.49** | *Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente*: «3-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative e di poter usufruire di una disciplina più favorevole alla loro effettiva diffusione gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica sono classificati come opere connesse ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. n. 387 del 2003». | Semplificazione ordinamentale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MISE) |
| **56.57 e 56.58** | *Al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni*:  1) alla lettera a), premettere la seguente: «0a) al comma 1 le parole: ''incentivi nel settore elettrico e termico'', sono sostituite dalle seguenti: ''incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica''»; 2) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: ''al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti'' sono sostituite dalle seguenti: ''al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di efficienza e degli impianti''». | Semplificazione ordinamentale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MISE) |
| **56.60 testo 2**  **Id. 56.61 testo 3 corretto** | *Sono apportate le seguenti modificazioni:*  *a) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*  «6*-bis*. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.28, inserire infine le seguenti lettere:  ''l) Deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli  incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto  con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile  ampie. A tali fini:  i. non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto  coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto  sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti  nella disponibilità dello stesso soggetto;  ii. gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore  dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati  proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione  dell'amianto.  m) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi  si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata  soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 6, la parte degli incentivi non  assegnati possono essere destinati ad altre procedure per impianti di potenza  diversa dove vi sia eccesso di domanda.''»;  191  *b) dopo il comma 8, è aggiunto, infine, il seguente:*  «8*-bis*. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:  ''1*-bis*. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da  realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo nonché su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.''». | Semplificazione ordinamentale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma tutt’al più esprime un principio di allocazione degli incentivi a saldo invariato, con premialità per chi rimuova amianto. (MISE) |
| **56.89** | *Dopo il comma 8, è aggiunto, infine, il seguente:* «8-bis. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogata al 31 dicembre 2020» | Proroga dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 la scadenza per sanare il cumulo tra Tremonti ambiente e conti energia fotovoltaico. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MISE |
| **56.91**  **Id. 56.90, 56.92, 56.93** | *Dopo il comma 8, è inserito il seguente:*  «8-*bis*. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, le parole: ''con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici'' sono sostituite con le seguenti: ''con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella LA del decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto interministeriale 23 giugno 2016''». | In attesa di RT MIPAAF |
|  | **All'articolo 57** |  |
| **57.5**  **Identico 57.6** | *Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*  «2-*bis*. Nei casi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b),* la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 per la ricarica pubblica, è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica». | Semplificazione ordinamentale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MISE) |
| **57.7**  **Identico 57.8** | *il comma 5 è sostituito dal seguente:*  «5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada, sostituire la lettera *h*-bis) con la seguente:  ''h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e),* del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257''». | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT |
| **57.10** | *Dopo il comma 13, è inserito il seguente*: «13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: ''ad esclusiva trazione elettrica,'' sono inserite le seguenti: ''ovvero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici,''». | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT |
|  | **All'articolo 59** |  |
| **59.1 e 59.2** | *il comma 1 è soppresso.* | La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT |
|  | **All'articolo 60** |  |
| **60.5** | *Sono apportate le seguenti modificazioni*: a) al comma 4, la lettera a) è soppressa;  b) al comma 5, la lettera a) è soppressa. | La norma è di natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica. |
| **60.8** | *Al comma 4, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni*:  a) al capoverso «2-bis.»:  1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o in concomitanza con l'apertura del cantiere o della relativa pista»;  2) sopprimere l'ultimo periodo;  b) al capoverso «2-ter.» sopprimere l'ultimo periodo. | La norma è di natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica. |
| **60.20, 60.21 e 60.22** | *Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente*: «7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 3, comma 6, è abrogato; b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente: ''8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei Piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio.''; c) all'articolo 12, il comma 11-bis è sostituito dal seguente: ''11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza.''». | Non comporta oneri su finanza pubblica in quanto i corrispettivi sarebbero a carico di tutti gli altri utenti della rete di trasporto |
| **60.0.1** | *Dopo l'articolo, è inserito il seguente*:  «Art. 60-bis. (Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio)  1. Al fine di consentire l'avvio di iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) e semplificare le relative procedure autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante ''Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337 /CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006'' sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: ''Conferenza Stato-regioni'' sono aggiunte le seguenti: ''per la parte in terraferma''; b) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: ''Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale e per essi il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico della CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7 e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico della CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale.'' c) all'articolo 1 è aggiunto in fine il seguente comma: ''2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico della CO2 possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.'' 2. Le modalità e i tempi di esecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti esistenti, la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto della CO2 e il successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero della CO2 possono essere definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni interessate». | L’emendamento consente lo svolgimento di programmi sperimentali per il recupero di CO2 da insediamenti industriali esistenti e la sua reiniezione in giacimenti di gas esauriti in mare.  L’emendamento non comporta oneri aggiuntivi né minori entrate per il bilancio dello Stato. (MISE) |
|  | **All'articolo 62** |  |
| **62.3 testo 2**  **Identici 62.4 t2 e 62.5 t2** | *Al comma 1, capoverso* «2-*ter*»*, dopo le parole:* «opere civili esistenti»  *Sono inserite le seguenti:* «, ivi compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature  e parti di impianto o demolizione di strutture civili qualora relativi  a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il  provvedimento di definitiva messa fuori servizio» | L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MISE) |
| **62.12 TESTO 2**  **Id. 62.10 testo 3 e 62.11 testo 3** | *Al comma 1, capoverso* «*2-*quater»*,* la lettera c) *è sostituita con la seguente:*  «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato  o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili  sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della  normativa vigente e autorizzati mediante:  1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate  o, per impianti potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal  Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo  12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di produzione  di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;  2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto  legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di  energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto  di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto  all'impianto esistente;  3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6  decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia  elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo  elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.». | In attesa di RT del MISE |
| **62.16 e 62.17** | *Dopo il comma 1, è inserito il seguente*:  «1-bis. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sopprimere le parole: ''e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme''.». | L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MISE) |
| **62.0.1**  **62.0.2**  **62.0.5 testo 3** | *Dopo l'*articolo 62*, sono inseriti i seguenti:*    «Art. 62-*bis.*  1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN\_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10% dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.  2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.  Art. 62-*ter****.***  *(Semplificazioni alla legge 8 luglio 1950, n. 640)*          1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, sono attribuite ad Acquirente Unico S.p.A. le attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti.          2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950 n. 640 e della legge 7 giugno 1990 n. 145, come modificate dal presente articolo al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640 e 7 giugno 1990, n. 145, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.          3. Acquirente Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente Unico S.p.A. mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. («SFBM») subconcessionaria del soggetto di cui al Decreto riportato nel presente comma, odi un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato in buona fede tra le parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale. Per le finalità di cui al presente comma nonché per lo svolgimento delle attività connesse dei primi tre anni, Acquirente Unico S.p.A. è autorizzato ad emettere obbligazioni sia in mercati regolamentati sia in mercati non regolamentati e altri titoli di debito. Le successive emissioni obbligazionarie, o di altri titoli di debito, qualora necessari, dovranno essere autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e finanze. Gli oneri derivanti dal reperimento dei mezzi finanziari di cui al presente comma sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 7 giugno 1990, n. 145.          4. Le modalità con cui Acquirente Unico S.p.A. acquisisce le attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle proposte di Acquirente Unico S.p.A .. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente Unico S.p.A. e della SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente Unico S.p.A. di quest'ultima.          5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, sulla base del piano predisposto da Acquirente Unico S.p.A., ed è stabilita la data entro la quale diverrà effettiva l'operatività di Acquirente Unico S.p.A. e a partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente Unico S.p.A. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui alla presente legge prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da esso svolte.          6. A decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del comma 5 cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:  *a)* articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;  *b)* articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n.136;  *e)* ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente articolo.».  Art. 62-*quater.*  *(Introduzione soglia canoni annui per le concessioni*  *di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)*  1. All'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 è inserito il seguente: ''9-*bis*. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione annuale da esse ottenuta''.  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.» | In attesa di RT del MISE  In attesa di RT del MISE  già inviata al MEF con precedente mail.(MISE) |
|  | **All'articolo 63** |  |
| **63.1** | 1) *il comma 1 è sostituito dal seguente*:  «1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali, e previa intesa della Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, elabora entro 180 giorni un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal europeo e della Strategia dell'UE per la Biodiversità entro il 2030. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B; la Sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 ''Testo unico delle foreste e delle filiere forestali'' da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni e province autonome, sentiti i Parchi naturali, nazionali e regionali. La Sezione B del programma è destinato al sostegno della realizzazione di Piani Forestali d'Indirizzo Territoriale per ambiti subregionali omogenei di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo». 2) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria naturalistica per favorire al pari, oltre l'uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero della capacità autodepurativa del territorio (es. promuovendo fasce tampone vegetali), la tutela della biodiversità» | Rispetto alla versione originaria del testo, la proposta emendativa di cui al comma 1) è finalizzata ad assicurare che il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attuativo del programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, sia adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali.  Inoltre, si dispone che la Sezione A del programma, che contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti sia adottata su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni e province autonome, sentiti i Parchi naturali, nazionali e regionali.    Il comma 2, individua soluzioni prioritarie in merito alle misure del Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori.  (MIPAAF) |
| **63.7** | *Al comma 3, le parole*: «è adottato previa intesa» *sono sostitute dalle seguenti*: «è adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dell'Autorità di bacino distrettuale competente e previa intesa». | La proposta è finalizzata a prevedere il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dell'Autorità di bacino distrettuale competente, in merito all’adozione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previsto per l’adozione del Piano straordinario di interventi di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica. (MIPAAF) |
| **63.0.8** | *Dopo l'articolo, è inserito il seguente*:  «Art. 63-bis. (Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari)  1. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono soppresse le parole: '', fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria,''» | convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, si applichino anche dopo il termine di trenta giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza previsto al citato art. 30-bis, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.  Tale articolo 30-bis non determina ricadute negative sulla finanza pubblica in quanto si limita a prevedere che, nel caso in cui i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo siano assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato secondo l’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del citato decreto, tali rifiuti siano sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.  Tra l’altro, il 19 marzo 2020 l’ OMS ha emanato delle direttive tecniche sulla gestione dei rifiuti in seguito all’ emergenza sanitaria, nelle quali si afferma, che: “Tutti i rifiuti sanitari prodotti durante la cura dei pazienti COVID-19 dovrebbero essere raccolti in modo sicuro in contenitori e sacchetti designati, trattati e quindi smaltiti o trattati in modo sicuro, o entrambi, preferibilmente sul posto”, e dunque la sterilizzazione sul posto dei rifiuti sanitari a rischio infettivo si pone come parte integrante della strategia finalizzata al contenimento del rischio infettivo.  In tal modo, precisando in norma primaria che tali rifiuti sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani, si favorisce la sterilizzazione in situ presso le strutture sanitarie pubbliche e private e il ritiro da parte dei gestori dei rifiuti urbani. Al tempo stesso, non si vincolano le strutture sanitarie pubbliche e private a procedere alla sterilizzazione in situ dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo ma si prevede, nel caso ciò avvenga, una qualificazione ex lege del rifiuto risultante da tale trattamento, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  (MATTM) |
|  | **All'articolo 64** |  |
| **64.1** | *Al comma 1, lettera a), le parole*: «cicli industriali» *sono sostitute dalle* *seguenti*: «cicli produttivi» | norma ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MISE) |
| **64.5** | *Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*  «5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: ''partenariato pubblico-privato'' inserire le seguenti parole: ''anche realizzati con l'intervento di Università e/o organismi privati di ricerca''». | La disposizione è di natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (MUR) |
| **64.0.26 testo 3**  **Identici 64.0.27 t2, 64.0.28 t2, 64.0.29 t2, 64.0.30 t2** | *Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente articolo:*  Art. 64*-bis*.  *(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)*  ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti  dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento  di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o  dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo  103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito  in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle  periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive  del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità  comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore  della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature  ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata  sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza  e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.  2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di  verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del  Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del  17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati,  tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione, l 'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione  delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con  182  il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché  i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero  dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute  una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui  ai commi precedenti.  4. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile  1992, n. 285, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Con decreto  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono  individuate le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali,  anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità  per le quali la visita e prova di cui al primo periodo, non sono richieste. Con  il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli  accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.''.». | RT 64.0.27  Ad oggi la metodica di riqualificazione periodica di serbatoi per GPL interrati basata sul controllo non distruttivo di Emissione Acustica, quale approccio di verifica di integrità, è disciplinata in modo uniforme e standardizzato dal D.M. 23.09.2004 e dal D.D. 17.01.2005, ma esclusivamente per i serbatoi di GPL interrati di capacità non superiore a 13 mc.  Comma 1  La verifica d’integrità di attrezzature a pressione ai fini della riqualificazione periodica deve essere svolta con periodicità decennale, a meno di motivate eccezionali circostanze che impongono limitazioni più conservative. La metodica di verifica d’integrità basata sul metodo di Emissione Acustica (EA), disciplinata ad oggi dal D.M. 23.09.2004 e successivo D.D. 17.01.2005, è in tal senso assolutamente coerente con le tempistiche ordinarie così come previste dal D.M. n. 329/04. La normativa per la pratica della metodica EA, alternativa agli approcci di controllo tradizionale (esame visivo interno ed esterno delle membrature e spessimetria) è svolta da Organismi Competenti Abilitati su richiesta volontaria dei proprietari dei serbatoi. La gestione del sistema di riqualificazione con metodica EA dei serbatoi per GPL interrati con capacità non superiore a 13 mc è affidata all’Inail. La comunicazione dei proprietari all’Inail degli elenchi dei serbatoi da aggregare in lotti omogenei, la successiva estrazione dei campioni da sottoporre a prova EA, l’affidamento delle prove EA da parte dei proprietari agli Organismi Competenti Abilitati, la trasmissione degli esiti delle prove EA all’Inail ai fini della validazione e la successiva analisi statistica per il rilascio della certificazione di riqualificazione periodica dei lotti omogenei, implica tempistiche molto serrate per non valicare i termini di scadenza all’esercizio in sicurezza previsti dalla normativa. Indubbiamente, la crisi pandemica determinata dalla diffusione del COVID-19 ha determinato rilevanti scompensi organizzativi e gestionali, con conseguente dilatazione delle fasi di lavorazione. La proposta emendativa permette di concedere, ai proprietari dei serbatoi per GPL da sottoporre a verifica con la metodica EA, una deroga dai termini di invio all’Inail dei dati utili ai fini dell’avvio del processo di riqualificazione precedentemente descritto.  Tale proposta si innesta su competenze già attribuite all’Istituto e quindi non comporta particolare aggravio per l’Istituto stesso in termini di impegno tecnico e amministrativo, peraltro compensato da oneri a carico dei proprietari che usufruiscono del servizio su base volontaria.  Comma 2  L’estensione dell’applicazione della metodologia di controllo non distruttivo di Emissione Acustica (EA) ai fini della verifica di integrità strutturale di serbatoi per GPL interrati di capacità superiore a 13 mc, attribuendo all’INAIL la competenza a definire la procedura operativa per l’effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi qui considerati (vd. comma 3), rappresenta l’ampliamento di una pratica avviata con il D.D. 17.01.2005 per i serbatoi interrati di capacità non superiore a 13 mc, ai sensi del D.M. 23.09.2004. La metodica ha, ad oggi, conseguito la riqualificazione per lotti di oltre 550 mila serbatoi interrati per GPL con capacità non superiore a 13 mc, rivelandosi molto robusta sotto il profilo della sicurezza e dell’impatto ambientale. Infatti, a 15 anni dall’avvio della pratica, è possibile confermare gli aspetti vantaggiosi attesi:   * + - * livelli di controllo dell’integrità strutturale dell’attrezzatura a pressione almeno equivalenti a quelli tradizionali previsti dal D.M. 329/04 (esame visivo interno ed esterno della membratura e relativa spessimetria a ultrasuoni); * “non invasività” del controllo, con tempi di fuori esercizio estremamente ridotti, disagi minimi rispetto all’operatività, alla produttività e all’utilizzo degli impianti con conseguenti vantaggi sia economici, sia di sicurezza della continuità dell’approvvigionamento energetico, a tutto vantaggio sia dei sistemi produttivi, sia dei consumatori domestici; * non esecuzione dell’esame visivo interno, evitando quindi l’ingresso di addetti in ambiente confinato con benefici in termini di sicurezza sul lavoro; * non rimozione del prodotto contenuto e, di conseguenza, esenzione dalla bonifica e lavaggio del recipiente con eliminazione di potenziali rischi connessi con le operazioni di travaso del GPL, di una sua contaminazione, nonché di inquinamento ambientale e produzione di rifiuti speciali.   Il parco di serbatoi per GPL interrati, tumulati e fuori terra con capacità superiore a 13 mc è stimato, nel nostro Paese, nell’ordine delle 5,5 mila unità, comprendendo quelli destinati allo stoccaggio di combustibile sulla rete stradale, deposito industriale e alimentazione di reti canalizzate per distribuzione cittadina.  Comma 3  Sulla base dell’esperienza maturata, nel settore dei serbatoi per GPL interrati con capacità non superiore a 13 mc, risulta congrua la prevista tempistica dei 60 giorni per la messa punto della procedura operativa EA per i serbatoi interrati, tumulati e fuori terra con capacità superiore a 13 mc.  Per quanto concerne eventuali oneri derivanti dall’applicazione della previsione dell’atto normativo in oggetto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato posto che l’Inail opera con le risorse a disposizione, utilizzando processi e procedure informatiche già in essere in logiche di manutenzione evolutiva, e che la tariffa per l’utilizzo su base volontaria della metodica di verifica d’integrità basata sul metodo di Emissione Acustica (EA) è a carico dei proprietari. |
| **64.0.52 e 64.0.51 TESTO 2** | *Dopo l'articolo, inserire il seguente*:  «Art. 64-bis. (Clausola di salvaguardia)  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.» | La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica. |